

ASPECTA Assicurazione sulla vita  
a premi annui e premi unici aggiuntivi

F.I.P.

Forma individuale pensionistica

**Il presente Fascicolo Informativo, contenente:**

SCHEDA SINTETICA

NOTA INFORMATIVA

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA FONDO BANCOM

GLOSSARIO

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione.**

***Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa***

## SOMMARIO

<b>SCHEDA SINTETICA DELLA POLIZZA "F.I.P. - Forma Individuale Pensionistica"</b>	<b>4</b>
<b>NOTA INFORMATIVA</b>	<b>10</b>
<b>Premessa</b>	<b>10</b>
<b>Sezione A - Informazioni sull'Impresa di Assicurazione</b>	<b>10</b>
1. Informazioni generali	10
2. Conflitto di interessi	10
<b>Sezione B - Informazioni sulle prestazioni assicurative e sui rischi finanziari</b>	<b>10</b>
<b>B.1 FASE DI ACCUMULO</b>	<b>10</b>
3. Rischi finanziari	10
4. Informazione sull'impiego dei premi	10
5. Prestazioni assicurative	10
5.1 Descrizione della prestazione	10
a) Prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità	11
b) Riscatto	11
c) Prestazioni in caso di trasferimento della posizione individuale presso altra forma pensionistica individuale fondo pensione	11
d) Prestazione in caso di morte	11
e) Loyalty Bonus	11
Limiti assuntivi	12
Determinazione dell'età	12
Esclusioni	12
5.2 Modifica delle basi calcolo delle prestazioni	13
5.3 Progetto esemplificativo	13
6. Valore della quota	13
7. Opzioni di contratto	13
<b>B.2 FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA</b>	<b>14</b>
8. Erogazione della rendita e garanzie offerte	14
9. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili	14
<b>Sezione C - Informazioni sui Fondi interni - Basket e sulla Gestione Interna Separata</b>	
<b>FONDO BANCOM</b>	<b>14</b>
<b>C.1. INFORMAZIONI SUL FONDO A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE</b>	<b>14</b>
10. Fondi interni	14
<b>C.2. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA</b>	<b>15</b>
11. Gestione Interna Separata	15
<b>Sezione D - Informazione su costi, sconti e regime fiscale</b>	<b>16</b>
12. Costi	16
13. Regime fiscale	17
<b>Sezione E - Altre informazioni sul contratto</b>	<b>18</b>
14. Modalità di perfezionamento del contratto, di pagamento del premio, di conversione del premio in quote	18
15. Lettera di conferma di investimento del premio	18
16. Scioglimento del contratto e sospensione del pagamento del premio	18

17. Operazioni di switch	19
18. Proroga	19
19. Revoca della proposta	19
20. Diritto di recesso	19
21. Documentazione da consegnare all'Impresa per la liquidazione prestazioni	20
22. Legge applicabile al contratto	20
23. Lingua in cui è redatto il contratto	20
24. Reclami	20
25. Ulteriore informativa disponibile	20
26. Informativa in corso di contratto	20
27. Comunicazioni del Contraente alla Società	21
28. Valuta	21
<b>Sezione F - Dati storici sui Fondi</b>	<b>21</b>
29. Dati storici di rendimento	21
30. Dati storici di rischio	22
31. Total Expenses Ratio (TER): costi effettivi dei fondi interni	22
32. Turnover di portafoglio dei fondi interni	23
<b>CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE</b>	<b>24</b>
Allegato 1 - Regolamento del FONDO BANCOM	31
Coefficienti di conversione della rendita	32
Opzione A	33
Opzione B	34
Opzione C	35
Allegato 2 - Facsimile di richiesta della prestazione	36
Allegato 3 - Esempio con Loyalty Bonus erogato pari al 2,5% del premio di primo anno	37
Allegato 4 - Importo minimo dei premi	37
Allegato 5 - Festività in Lussemburgo diverse dalle festività italiane	37
Allegato 6 - Tassi annuali inerenti alla copertura caso morte	38
Allegato 7 - Documenti da allegare per la liquidazione delle prestazioni	40
<b>GLOSSARIO</b>	<b>41</b>
<b>INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>	
<b>Informativa ai sensi del D.L. 196 del 30 giugno 2003</b>	<b>47</b>

## SCHEDA SINTETICA “FORMA INDIVIDUALE PENSIONISTICA ASPECTA”

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

**La presente Scheda Sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.**

### 1. INFORMAZIONI GENERALI

#### 1.a) Impresa di Assicurazione

ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A., fa parte del gruppo Talanx A.G., uno dei principali gruppi assicurativi tedeschi.

#### 1.b) Denominazione del contratto

Forma Individuale Pensionistica di ASPECTA.

#### 1.c) Tipologia del contratto

Le prestazioni previste dal presente contratto sono espresse, nella fase di accumulo della prestazione previdenziale, in quote di un fondo interno - basket il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all’andamento del valore delle quote.

Nella fase di erogazione la rendita è contrattualmente garantita dall’Impresa. Verrà erogata tramite la HDI Assicurazioni S.p.A. e si rivaluta annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi.

#### 1.d) Durata

Per durata contrattuale, intesa come termine del periodo di pagamento dei premi, si intende l’arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto e la data di conclusione della fase di accumulo. La durata è fissata, in relazione all’età dell’Assicurato al momento della stipula del contratto, al compimento della età di pensionamento per vecchiaia prevista dal regime pensionistico obbligatorio di appartenenza. Eventuali modifiche legislative o cambiamento di professione dell’Assicurato che influiscono sulla determinazione dell’età pensionabile utile per il conseguimento del diritto alle prestazioni di vecchiaia potranno comportare la rideterminazione della durata contrattuale come sopra definita. In ogni caso la durata minima del contratto è prevista in 5 anni.

#### 1.e) Pagamento dei premi

I premi vanno versati con periodicità annuale. Sin dal primo anno è possibile frazionare il premio in rate semestrali, trimestrali e mensili.

Il Contraente può chiedere la riduzione del premio annuale entro il limite minimo sotto indicato. L’importo del premio annuale, determinato nella proposta del Contraente, non può essere inferiore a 600 euro.

Sono possibili versamenti aggiuntivi di importo non inferiore ai 300 euro.

Il Contraente ha la facoltà di sospendere o interrompere il pagamento dei premi.

### 2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Scopo del presente contratto è consentire di accumulare alla scadenza un capitale tale da garantire, nel momento in cui verrà raggiunta l’età di pensionamento per vecchiaia prevista dal regime pensionistico obbligatorio di appartenenza, una rendita o pensione complementare che possa integrare la pensione di anzianità o di vecchiaia.

Il contratto prevede una fase di accumulo della prestazione previdenziale e una fase di erogazione della rendita.

I premi, al netto dei relativi costi, verranno impiegati in quote di fondi interni all’Impresa di assicurazione. Il Contraente avrà la facoltà di scegliere uno o più fondi interni tra quelli collegati al presente contratto. La parte di premio trattenuta per far fronte ai costi di polizza, non concorre alla formazione della prestazione pensionistica.

L’acquisizione del premio relativo ai rischi demografici previsti dal contratto (copertura in caso di morte prima della scadenza) avviene mediante il prelievo di quote attribuite alla polizza; pertanto, tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione della prestazione previdenziale.

Possono sottoscrivere contratti destinati ad attuare forme pensionistiche individuali i soggetti indicati nell’art. 2 del D.Lgs. 21-4-1993 n. 124.

Le agevolazioni fiscali previste per i contratti destinati ad attuare forme pensionistiche individuali operano solo in presenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla legge e illustrate al punto 13 della Nota Informativa.

L’Impresa è tenuta a consegnare, unitamente alla Nota Informativa, un Progetto Esemplificativo redatto in forma personalizzata.

Mediante l’esame del Progetto Esemplificativo, cui si rinvia, l’Assicurato potrà meglio valutare il proprio fabbisogno previdenziale.

### 3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità: in caso di sopravvivenza dell’Assicurato al compimento dell’età di pensionamento per vecchiaia o per anzianità prevista dal regime pensionistico obbligatorio di appartenenza, ASPECTA erogherà allo stesso tramite HDI Assicurazioni SpA una rendita.

b) Riscatto: è consentito nel caso in cui vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare senza che il Contraente abbia maturato i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica; anche nel caso di morte dell'Assicurato prima che lo stesso abbia maturato i requisiti per le prestazioni pensionistiche, gli eredi hanno la facoltà di chiedere il riscatto del capitale maturato sulla polizza. Il Contraente può richiedere, nei casi previsti dall'art. 7 D.Lgs. 124/1993 di cui si dirà tra breve, il riscatto parziale a condizione che siano trascorsi almeno otto anni dalla decorrenza dell'assicurazione e sia stata pagata almeno un'annualità di premio. Il riscatto parziale è ammesso per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche nonché per l'acquisto della prima casa di abitazione per l'Assicurato o per i figli, per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, di restauro o risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia relativa alla prima casa di abitazione.

c) Prestazioni in caso di trasferimento della posizione individuale presso altra forma pensionistica individuale o fondo pensione: A condizione che siano trascorsi almeno tre anni dalla di effetto del contratto e che il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi, nel caso in cui lo stesso decida di trasferire la propria posizione contrattuale ad altro fondo pensione o forma pensionistica individuale, ASPECTA provvederà ad incrementare l'importo del capitale maturato di una cifra corrispondente all'eventuale differenza positiva tra:

- le spese connesse alla stipula moltiplicate per il seguente fattore di rettifica:

numero di anni e/o frazioni di anno trascorsi dalla data di decorrenza della polizza

1 - \_\_\_\_\_

anni complessivi di durata della polizza ed al netto delle quote del Loyalty Bonus eventualmente già riconosciute

- un importo pari al 30% del primo premio annuo.
- d) 1 - Prestazione in caso di morte: in caso di decesso dell'Assicurato prima del raggiungimento dell'età di pensionamento per vecchiaia prevista dal regime pensionistico obbligatorio di appartenenza sarà riconosciuto il valore più alto fra: il minimo garantito, rappresentato dalla somma complessiva dei premi prevista nella proposta, moltiplicata per il tasso percentuale indicato dal Contraente nella proposta (tra un minimo dell'1% ed un massimo del 100%) e il valore delle quote attribuite alla polizza fino a quel momento, in funzione dei premi versati, più l'1% della somma complessiva dei premi.

Nel caso di riscatto parziale il minimo garantito in caso morte sarà automaticamente ridotto ad un massimo del 10% della somma complessiva dei premi. Nel caso di prolungamento del contratto senza ulteriore versamento di premi non sarà riconosciuto, in caso di morte, un minimo garantito ma solamente il valore che la polizza avrà maturato in quel momento.

I requisiti per il conseguimento della prestazione pensionistica in forma di capitale e di rendita, per la richiesta di riscatto e trasferimento della prestazione pensionistica maturata sono determinati dalla legge. Nella fase di erogazione della rendita viene garantita una rivalutazione annua minima della rendita nella misura di quando determinato dalla gestione separata di HDI Assicurazioni SpA denominata Bancom di cui il regolamento in allegato n. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

ASPECTA eroga la rendita tramite HDI Assicurazioni SpA e quest'ultima si riserva la facoltà di modificare, prima che abbia inizio l'erogazione della rendita, i coefficienti di conversione da utilizzare per calcolare la rendita sulla base del capitale a scadenza qualora successivamente alla conclusione del contratto si verificano variazioni significative nelle probabilità di sopravvivenza della Popolazione Italiana, desumibili dalle rilevazioni statistiche effettuate dall'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT) o da altro organismo pubblico appositamente delegato e dall'esame di opportuni portafogli assicurativi. La modifica dei coefficienti di conversione avrà effetto solo sui premi versati successivamente alla data di decorrenza delle modifiche stesse.

ASPECTA si renderà obbligata a comunicare qualsiasi variazione di cui sopra al Contraente mediante raccomandata A R, garantendo la possibilità di trasferire il valore della polizza ad altra forma previdenziale.

È sempre presente il rischio a carico del Contraente di ottenere una prestazione di valore inferiore ai premi versati.

**Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le prestazioni assicurative sono regolate dagli articoli 11 e 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione.**

2 - Loyalty Bonus: ogni 5 anni di pagamento regolare del premio dalla data di decorrenza fino al 20° anniversario e al massimo del 50% del premio annuo pagato, l'Impresa erogherà un Loyalty Bonus come partecipazione alle eccedenze pari ad un massimo della:

- somma dei premi pagati
- \_\_\_\_\_ x 12,5% (% Loyalty Bonus in questo momento)

5

Sarà erogata una prestazione aggiuntiva sotto forma di quote che concorrerà alla determinazione del capitale finale su cui si calcolerà la rendita.

Il Loyalty Bonus erogato è riconosciuto anche in caso di morte del Contraente.

La percentuale del Loyalty Bonus può variare solo dopo comunicazione scritta al Contraente e dopo la terza annualità. Se tale variazione non fosse accettata in forma scritta dal Contraente è possibile ed permesso trasferire l'importo maturato ad altra forma pensionistica così come previsto dall' art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

#### 4. RISCHI FINANZIARI A CARICO DEL CONTRAENTE

**L'Impresa di Assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari riconducibili all'andamento del valore delle quote.**

#### 4.a) Rischi finanziari a carico del Contraente

- ottenere, al termine della fase di accumulo, un capitale inferiore ai premi versati;
- ottenere, in caso di riscatto o di trasferimento della posizione previdenziale maturata, un valore inferiore ai premi versati;
- ottenere un capitale in caso di morte dell'Assicurato inferiore ai premi versati.

#### 4.b) Profilo dei rischi dei fondi

*Ciascun fondo interno - basket presenta profili di rischio di cui il Contraente deve tenere conto con riferimento alla propria propensione al rischio e al periodo temporale che lo separa dal pensionamento. Nella successiva tabella è riportato, in base alla classificazione indicata dall'ISVAP, il profilo di rischio dei fondi a cui le prestazioni possono essere collegate.*

	P R O F I L O   D I   R I S C H I O					
	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto
Fondo interno - basket Milano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fondo interno - basket Venezia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fondo interno - basket Torino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fondo interno - basket Roma	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### 5. COSTI

L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione D.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dal fondo interno - basket riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo nella fase di accumulo della prestazione previdenziale, viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicazione sintetica "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un'analogha operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata della fase di accumulo pari a 40 anni il "Costo percentuale medio annuo" del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di trasferimento della posizione individuale al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni

anno di durata del rapporto previdenziale. Il "Costo percentuale medio annuo" del 40° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino al raggiungimento dei requisiti per la prestazione pensionistica.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio, durata, età e sesso dell'Assicurato ed impiegando un'ipotesi di rendimento del fondo interno - basket che è soggetta a discostarsi dai dati reali".

Il dato non tiene conto degli eventuali costi di overperformance e di switch gravanti sui fondi, in quanto elementi variabili dipendenti dall'attività gestionale e dalle possibili opzioni esercitabili a discrezione del Contraente".

Il "Costo percentuale medio annuo" è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie.

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale prevista in fase di erogazione delle prestazioni.

**Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”**

**Fondo interno - basket: “Milano”** (profilo di rischio Alto)

<b>Premio Annuo: € 1.250</b>		<b>Premio Annuo: € 2.500</b>		<b>Premio Annuo: € 5.000</b>	
Sesso ed Età: Maschio - 35 anni Durata Fase di accumulo: 30 anni		Sesso ed Età: Maschio - 35 anni Durata Fase di accumulo: 30 anni		Sesso ed Età: Maschio - 35 anni Durata Fase di accumulo: 30 anni	
Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo
5	5,46%	5	5,21%	5	5,09%
10	3,46%	10	3,33%	10	3,27%
15	4,97%	15	4,86%	15	4,81%
20	4,86%	20	4,79%	20	4,75%
25	3,36%	25	3,32%	25	3,30%
30	3,32%	30	3,29%	30	3,28%

<b>Premio Annuo: € 1.250</b>		<b>Premio Annuo: € 2.500</b>		<b>Premio Annuo: € 5.000</b>	
Sesso ed Età: Maschio - 25 anni Durata Fase di accumulo: 40 anni		Sesso ed Età: Maschio - 25 anni Durata Fase di accumulo: 40 anni		Sesso ed Età: Maschio - 25 anni Durata Fase di accumulo: 40 anni	
Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo
5	5,46%	5	5,21%	5	5,09%
10	3,46%	10	3,33%	10	3,27%
15	4,97%	15	4,86%	15	4,81%
20	4,86%	20	4,79%	20	4,75%
25	3,36%	25	3,32%	25	3,30%
30	3,32%	30	3,29%	30	3,28%
35	3,29%	35	3,27%	35	3,26%
40	3,27%	40	3,26%	40	3,25%

**Fondo interno - basket: “Venezia”** (profilo di rischio Medio/Alto)

<b>Premio Annuo: € 1.250</b>		<b>Premio Annuo: € 2.500</b>		<b>Premio Annuo: € 5.000</b>	
Sesso ed Età: Maschio - 35 anni Durata Fase di accumulo: 30 anni		Sesso ed Età: Maschio - 35 anni Durata Fase di accumulo: 30 anni		Sesso ed Età: Maschio - 35 anni Durata Fase di accumulo: 30 anni	
Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo
5	5,17%	5	4,92%	5	4,80%
10	3,05%	10	2,93%	10	2,87%
15	4,32%	15	4,21%	15	4,16%
20	4,19%	20	4,12%	20	4,08%
25	2,89%	25	2,85%	25	2,83%
30	2,85%	30	2,82%	30	2,80%

<b>Premio Annuo: € 1.250</b>		<b>Premio Annuo: € 2.500</b>		<b>Premio Annuo: € 5.000</b>	
Sesso ed Età: Maschio - 25 anni Durata Fase di accumulo: 40 anni		Sesso ed Età: Maschio - 25 anni Durata Fase di accumulo: 40 anni		Sesso ed Età: Maschio - 25 anni Durata Fase di accumulo: 40 anni	
Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo
5	5,17%	5	4,92%	5	4,80%
10	3,05%	10	2,93%	10	2,87%
15	4,32%	15	4,21%	15	4,16%
20	4,19%	20	4,12%	20	4,08%
25	2,89%	25	2,85%	25	2,83%
30	2,85%	30	2,82%	30	2,80%
35	2,82%	35	2,79%	35	2,78%
40	2,79%	40	2,78%	40	2,77%

**Fondo interno - basket: "Torino"** (profilo di rischio Medio)

<b>Premio Annuo: € 1.250</b>		<b>Premio Annuo: € 2.500</b>		<b>Premio Annuo: € 5.000</b>	
Sesso ed Età: Maschio - 35 anni Durata Fase di accumulo: 30 anni		Sesso ed Età: Maschio - 35 anni Durata Fase di accumulo: 30 anni		Sesso ed Età: Maschio - 35 anni Durata Fase di accumulo: 30 anni	
Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo
5	4,75%	5	4,50%	5	4,38%
10	2,46%	10	2,34%	10	2,27%
15	3,36%	15	3,25%	15	3,20%
20	3,20%	20	3,12%	20	3,09%
25	2,20%	25	2,16%	25	2,14%
30	2,15%	30	2,12%	30	2,10%

<b>Premio Annuo: € 1.250</b>		<b>Premio Annuo: € 2.500</b>		<b>Premio Annuo: € 5.000</b>	
Sesso ed Età: Maschio - 25 anni Durata Fase di accumulo: 40 anni		Sesso ed Età: Maschio - 25 anni Durata Fase di accumulo: 40 anni		Sesso ed Età: Maschio - 25 anni Durata Fase di accumulo: 40 anni	
Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo
5	4,75%	5	4,50%	5	4,38%
10	2,46%	10	2,34%	10	2,27%
15	3,36%	15	3,25%	15	3,20%
20	3,20%	20	3,12%	20	3,09%
25	2,20%	25	2,16%	25	2,14%
30	2,15%	30	2,12%	30	2,10%
35	2,11%	35	2,09%	35	2,08%
40	2,08%	40	2,06%	40	2,06%

**Fondo interno - basket: "Roma"** (profilo di rischio Basso)

<b>Premio Annuo: € 1.250</b>		<b>Premio Annuo: € 2.500</b>		<b>Premio Annuo: € 5.000</b>	
Sesso ed Età: Maschio - 35 anni Durata Fase di accumulo: 30 anni		Sesso ed Età: Maschio - 35 anni Durata Fase di accumulo: 30 anni		Sesso ed Età: Maschio - 35 anni Durata Fase di accumulo: 30 anni	
Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo
5	4,61%	5	4,36%	5	4,24%
10	2,26%	10	2,14%	10	4,08%
15	3,05%	15	2,93%	15	2,88%
20	2,87%	20	2,80%	20	2,76%
25	1,97%	25	1,93%	25	1,91%
30	1,91%	30	1,89%	30	1,87%

<b>Premio Annuo: € 1.250</b>		<b>Premio Annuo: € 2.500</b>		<b>Premio Annuo: € 5.000</b>	
Sesso ed Età: Maschio - 25 anni Durata Fase di accumulo: 40 anni		Sesso ed Età: Maschio - 25 anni Durata Fase di accumulo: 40 anni		Sesso ed Età: Maschio - 25 anni Durata Fase di accumulo: 40 anni	
Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo
5	4,61%	5	4,36%	5	4,24%
10	2,26%	10	2,14%	10	4,08%
15	3,05%	15	2,93%	15	2,88%
20	2,87%	20	2,80%	20	2,76%
25	1,97%	25	1,93%	25	1,91%
30	1,91%	30	1,89%	30	1,87%
35	1,88%	35	1,85%	35	1,84%
40	1,85%	40	1,83%	40	1,82%

**Determinazione dell'età**

L'età presa in considerazione per determinare l'ammontare della prestazione si calcola sottraendo l'anno di nascita dall'anno in corso, senza tener conto di giorni e mesi.

**Esclusioni**

**La copertura per il caso di morte non opera qualora il decesso dell'Assicurato sia causato da una delle seguenti circostanze:**

1) suicidio dell'Assicurato nel primo anno di durata della polizza oppure entro un anno dall'incremento del minimo garantito in caso di morte o dalla ripresa del pagamento dei premi dopo una sospensione o interruzione ai sensi dell'articolo 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione; 2) partecipazione dell'Assicurato a reati dolosi; 3) partecipazione dell'Assicurato ad azioni di guerra o insurrezioni, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in tal caso la copertura può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal Ministero competente; 4) fatto intenzionale del Contraente o di un Beneficiario; 5) contaminazione nucleare che mette in pericolo la salute di numerose persone o che sia causa dell'attivazione di misure previste in caso di catastrofe dalle autorità competenti; 6) incidente di volo ad eccezione dei voli effettuati, in qualità di passeggero, con vettori abilitati al trasporto pubblico.

**Il Contraente assume il rischio connesso all'andamento negativo delle quote attribuite alla polizza.**

**Avvertenza: in caso di riduzione del valore delle quote del fondo interno - basket è possibile che l'entità della prestazione sia inferiore ai premi versati**

Il "Costo percentuale medio annuo" in caso di riscatto nei primi anni della fase di accumulo può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

**Costi di erogazione della rendita**

Nella fase di erogazione della rendita che ASPECTA eroga tramite HDI Assicurazioni SpA è previsto un costo per il relativo pagamento.

La rendita annua derivante dall'applicazione dei suddetti coefficienti tiene già conto delle spese per il servizio di erogazione della rendita, pari all'1,25% della rendita annua stessa, maggiorato di tante volte lo 0,125% per quante sono le rate di rendita dovute nell'anno, diminuite di uno.

## 6. ILLUSTRAZIONE DI ALCUNI DATI STORICI DI RENDIMENTO DEI FONDI /OICR

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento storico realizzato negli ultimi 12 mesi dai

fondi a cui possono essere collegate le prestazioni previdenziali.

Il dato è confrontato con quello del parametro di riferimento, di seguito denominato "benchmark". Il benchmark è un indice comparabile, in termini di composizione e di rischiosità agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo interno - basket ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Le predette informazioni sono integrate con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Rendimento medio annuo composto	
	Ultimo anno
Fondo interno - basket Milano	13,7%
Benchmark	14,5%

Rendimento medio annuo composto	
	Ultimo anno
Fondo interno - basket Venezia	8,4%
Benchmark	8,7%

Rendimento medio annuo composto	
	Ultimo anno
Fondo interno - basket Torino	9,44%
Benchmark	9,0%

Rendimento medio annuo composto	
	Ultimo anno
Fondo interno - basket Roma	0,88%
Benchmark	1,2%

**Attenzione: i rendimenti passati non sono indicatori di quelli futuri.**

Tasso medio di inflazione	
	Ultimo anno
	1,70%

**7. DIRITTO DI RIPENSAMENTO**

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota Informativa".

ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Scheda Sintetica.

*Il Rappresentante Generale per l'Italia*

Franco L. Boffa



## NOTA INFORMATIVA PREMESSA

La presente Nota Informativa si propone di descrivere le caratteristiche principali del prodotto assicurativo "Forma Individuale Pensionistica" di ASPECTA. Essa non è da intendersi in alcun modo come sostitutiva o modificativa delle Condizioni Generali di Assicurazione che per legge regolano il contratto e che sono fornite al Contraente insieme alla presente Nota Informativa.

**La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.**

### A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

#### 1. Informazioni generali

La presente polizza è emessa da "ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A."

La Compagnia è costituita in forma giuridica di società anonima. Trattasi di forma giuridica analoga ad una società per azioni italiana. La sede legale della Compagnia è in Goldbell 1, 5, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.

La sede secondaria in Italia con la quale sarà concluso il contratto si trova in Piazza della Repubblica 32, 20124 Milano.

Il recapito telefonico è il seguente: **800 211986**, il sito Internet "[www.aspecta.it](http://www.aspecta.it)", l'indirizzo di posta elettronica [italia@aspecta.com](mailto:italia@aspecta.com).

ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del Commissariat aux Assurances - Lussemburgo.

ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività ed ammessa dall'ISVAP ad operare in Italia ai sensi dell'art. 69 del Decreto Legislativo n. 174/1995. La Compagnia distribuisce il presente prodotto in Italia in regime di stabilimento ed è soggetta a vigilanza da parte dell'ISVAP.

La società di revisione di ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A. è KPMG AUDIT con sede in 31, Allée Scheffer - 2520 Lussemburgo.

#### 2. Conflitto di interessi

Per quanto inerente l'utilizzo di fondi gestiti da società del gruppo (Ampega) si determina che verranno specificati all'interno dei vari Fondi interni- Basket la denominazione e le politiche di investimento. In ogni caso l'Impresa, pur in presenza del conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti.

Sarà onere della Società sottolineare e ricercare per i contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall'uso di fondi OICR gestiti da società del gruppo.

### B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SUI RISCHI FINANZIARI

#### B.1. FASE DI ACCUMULO

#### 3. Rischi finanziari

Il contratto *unit linked* si caratterizza in quanto le prestazioni sono collegate al valore di mercato delle quote di un fondo (interno o esterno). Pertanto le prestazioni dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

Per quanto riguarda i titoli azionari il rischio dipende dai dati fondamentali della società a cui si riferiscono nonché dall'andamento generale dei mercati finanziari. Per quanto concerne i Titoli di Stato, i titoli obbligazionari a tasso fisso ed indicizzato e altri strumenti del mercato monetario, la quotazione dipende dall'affidabilità dell'ente emittente e dalle variazioni dei tassi di mercato. Qualora i titoli presi in considerazione siano denominati in valuta estera, ai precedenti rischi si aggiungono quelli inerenti al rischio di cambio. L'esame della composizione degli attivi in cui il Fondo interno investe consente l'esatta individuazione dei rischi connessi all'acquisto.

#### 4. Informazioni sull'impiego dei premi

I premi, al netto dei relativi costi, verranno impiegati in quote di fondi interni all'Impresa di Assicurazione al valore delle quote come determinato l'ultimo giorno del mese precedente la scadenza del premio. Il Contraente avrà la facoltà di scegliere uno o più fondi interni tra quelli collegati al presente contratto. La parte di premio trattenuta per far fronte ai costi di polizza, non concorre alla formazione della prestazione pensionistica. Il numero delle quote attribuite all'Assicurato è ottenuto dividendo il premio dei diritti e delle spese per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento.

L'acquisizione del premio relativo ai rischi demografici previsti dal contratto (copertura in caso di morte prima della scadenza) avviene mediante il prelievo di quote attribuite alla polizza.

L'impresa si impegna a comunicare annualmente al Contraente tramite l'Agenzia di riferimento i dati relativi a tale prelievo di quote.

#### 5. Prestazioni assicurative

##### 5.1 Descrizione della prestazione

Per durata contrattuale, intesa come termine del periodo di pagamento premi, s'intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza del

presente contratto e la data di conclusione della fase di accumulo. La scadenza del presente contratto coincide, in relazione all'età dell'Assicurato al momento della stipula del contratto, con il compimento dell'età di pensionamento per vecchiaia prevista dal regime pensionistico obbligatorio di appartenenza. Eventuali modifiche legislative o cambiamento di professione dell'Assicurato, che influiscano sulla determinazione dell'età pensionabile utile per il conseguimento del diritto alle prestazioni di vecchiaia, potranno comportare la rideterminazione della durata contrattuale come sopra definita. In ogni caso la durata minima del contratto è prevista in 5 anni.

Le prestazioni assicurative previste dal presente contratto sono le seguenti.

a) Prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità: in caso di sopravvivenza dell'Assicurato al compimento dell'età di pensionamento per vecchiaia prevista dal regime pensionistico obbligatorio di appartenenza, verrà erogata allo stesso una rendita come meglio indicato nella successiva sezione B2 "Fase di erogazione della rendita".

b) Riscatto: è consentito nel caso in cui vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare senza che il Contraente abbia maturato i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica. Anche nel caso di morte dell'Assicurato prima che lo stesso abbia maturato i requisiti per le prestazioni pensionistiche, gli eredi hanno la facoltà di chiedere il riscatto del capitale maturato sulla polizza. Il Contraente può richiedere, nei casi previsti dall'art. 7 D.Lgs. 124/1993 di cui si dirà tra breve, il riscatto parziale a condizione che siano trascorsi almeno otto anni dalla decorrenza dell'assicurazione e sia stata pagata almeno un'annualità di premio. Il riscatto parziale è ammesso per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche nonché per l'acquisto della prima casa di abitazione per l'Assicurato o per i figli, per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, di restauro o risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia relativa alla prima casa di abitazione.

In caso di riscatto parziale e a causa delle implicazioni inerenti la deduzione, si determina che il valore del patrimonio della polizza derivante dalle unit acquisite con i singoli versamenti sarà diminuito proporzionalmente fino all'erogazione del riscatto parziale richiesto.

c) Prestazioni in caso di trasferimento della posizione individuale presso altra forma pensionistica individuale o fondo pensione: il Contraente trascorsi i tre anni dalla data di effetto del contratto ha la facoltà di trasferire la propria posizione individuale maturata presso un fondo pensione o altra forma pensionistica individua-

le. ASPECTA provvederà ad incrementare l'importo del capitale maturato di una cifra corrispondente alla eventuale differenza positiva tra:

- le spese connesse alla stipula moltiplicate per il seguente fattore di rettifica:

numero di anni e/o frazioni di anno trascorsi  
dalla data di decorrenza della polizza

1 - \_\_\_\_\_

anni complessivi di durata della polizza  
ed al netto delle quote del Loyalty Bonus  
eventualmente già riconosciute

- un importo pari al 30% del primo premio annuo.

d) Prestazione in caso di morte: in caso di decesso dell'Assicurato prima del raggiungimento dell'età di pensionamento per vecchiaia prevista dal regime pensionistico obbligatorio di appartenenza, sarà riconosciuto il valore più alto fra: il minimo garantito, rappresentato dalla somma complessiva dei premi prevista nella proposta, moltiplicata per il tasso indicato dal Contraente nella proposta (tra un minimo dell'1% ed un massimo del 100%) e il valore delle quote attribuite alla polizza fino a quel momento, in funzione dei premi versati, più l'1% della somma complessiva dei premi. Nel caso di riscatto parziale il minimo garantito in caso morte sarà automaticamente ridotto ad un massimo del 10% della somma complessiva dei premi. Nel caso di prolungamento del contratto senza ulteriore versamento di premi non sarà riconosciuto un minimo garantito ma solamente il valore che la polizza avrà maturato in quel momento.

e) Loyalty Bonus: ogni 5 anni di pagamento regolare del premio dalla data di decorrenza fino al 20° anniversario e al massimo del 50% del premio annuo pagato, ASPECTA erogherà un Loyalty Bonus come partecipazione alle eccedenze pari ad un massimo della:

- somma dei premi pagati

\_\_\_\_\_ x 12,5% (% Loyalty Bonus in questo momento)

5

Sarà erogata una prestazione aggiuntiva sotto forma di quote che concorrerà alla determinazione del capitale finale su cui si calcolerà la rendita, determinata secondo le modalità riportate nell'art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Il Loyalty Bonus erogato è riconosciuto anche in caso di morte del Contraente.

La percentuale del Loyalty Bonus può variare solo dopo comunicazione scritta al Contraente e dopo la terza annualità. In questo caso è permesso, se tale variazione non fosse accettata in forma scritta dal Contraente, il trasferire l'importo maturato ad altra forma pensionistica, così come indicato nel successivo art. 17.

Il D.Lgs. 21-4-1993 n. 124 prevede che le prestazioni di vecchiaia siano consentite al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione alla forma di previdenza complementare e che quelle di anzianità siano consentite, in caso di cessazione dell'attività lavorativa, nel concorso del requisito di partecipazione di almeno quindici anni e di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile il compimento dell'età prevista dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Il Contraente ha la possibilità di chiedere la prosecuzione della partecipazione alla forma pensionistica per un periodo non superiore a 5 anni dal raggiungimento del limite dell'età pensionabile.

Si rinvia al punto 13 per la descrizione della diversa incidenza del prelievo fiscale applicabile.

La Compagnia non fornisce alcuna garanzia di rendimento e, quindi, il Contraente assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote.

**Esiste la possibilità che l'entità della prestazione sia inferiore al valore dei premi versati qualora il valore delle quote attribuite alla polizza risulti inferiore all'ammontare dei premi versati.**

#### Limiti Assuntivi

La ASPECTA si riserva il diritto di richiedere oltre alla compilazione del questionario allegato alla proposta ulteriori accertamenti sanitari qualora il minimo garantito per il caso di morte sia superiore ai valori indicati di seguito.

A) *Età dell'Assicurando inferiore di anni 50 al momento della stipula della polizza:*

- qualora il minimo garantito per il caso di morte sia inferiore o uguale a 200.000,00 euro è sufficiente la compilazione del questionario medico presente in proposta;
- qualora il minimo garantito per il caso di morte sia superiore a 200.000,00 euro e inferiore o uguale a 300.000,00 euro occorre la compilazione del questionario medico in proposta e la compilazione da parte del medico curante del Rapporto di Visita Medica, su modulo fornito da ASPECTA;
- qualora il minimo garantito per il caso di morte sia superiore a 300.000,00 euro e inferiore o uguale a 500.000,00 euro occorre la compilazione del questionario medico in proposta, la compilazione da parte del medico curante del Rapporto di Visita Medica, su modulo fornito dalla ASPECTA e l'effettuazione di una serie di esami medici che verranno indicati da ASPECTA;
- qualora il minimo garantito per il caso di mor-

te sia superiore a 500.000,00 euro occorre la compilazione del questionario medico in proposta, la compilazione da parte del medico curante del Rapporto di Visita Medica, su modulo fornito dalla ASPECTA e l'effettuazione di una serie di esami medici più ampi che verranno specificati da ASPECTA.

B) *Età dell'Assicurando uguale o superiore anni 50 al momento della stipula della polizza:*

- qualora il minimo garantito per il caso di morte sia inferiore o uguale a 150.000,00 euro è sufficiente la compilazione del questionario medico presente in proposta;
- qualora il minimo garantito per il caso di morte sia superiore a 150.000,00 euro e inferiore o uguale a 200.000,00 euro occorre la compilazione del questionario medico in proposta e la compilazione da parte del medico curante del Rapporto di Visita Medica, su modulo fornito da ASPECTA;
- qualora il minimo garantito per il caso di morte sia superiore a 200.000,00 euro e inferiore o uguale a 300.000,00 euro occorre la compilazione del questionario medico in proposta, la compilazione da parte del medico curante del Rapporto di Visita Medica, su modulo fornito dalla ASPECTA e l'effettuazione di una serie di esami medici che verranno indicati da ASPECTA;
- qualora il minimo garantito per il caso di morte sia superiore a 300.000,00 euro occorre la compilazione del questionario medico presente in proposta, la compilazione da parte del medico curante del Rapporto di Visita Medica, su modulo fornito da ASPECTA e l'effettuazione di una serie di esami medici più ampi che verranno specificati da ASPECTA.

#### Determinazione dell'età

L'età presa in considerazione per determinare l'ammontare della prestazione si calcola sottraendo l'anno di nascita dall'anno in corso, senza tener conto di giorni e mesi.

#### Esclusioni

**La copertura per il caso di morte non opera qualora il decesso dell'Assicurato sia causato da una delle seguenti circostanze:** 1) suicidio dell'Assicurato nel primo anno di durata della polizza oppure entro un anno dall'incremento del minimo garantito in caso di morte o dalla ripresa del pagamento dei premi dopo una sospensione o interruzione ai sensi dell'articolo 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione; 2) partecipazione dell'Assicurato a reati dolosi; 3) partecipazione dell'Assicurato ad azioni di guerra o insurrezioni, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in tal caso la copertura può essere prestata, su richiesta

del Contraente, alle condizioni stabilite dal Ministero competente; 4) fatto intenzionale del Contraente o di un Beneficiario; 5) contaminazione nucleare che mette in pericolo la salute di numerose persone o che sia causa dell'attivazione di misure previste in caso di catastrofe dalle autorità competenti; 6) incidente di volo ad eccezione dei voli effettuati, in qualità di passeggero, con vettori abilitati al trasporto pubblico.

Il Contraente assume il rischio connesso all'andamento negativo delle quote attribuite alla polizza.

**Avvertenza: in caso di riduzione del valore delle quote dei fondi interni è possibile che l'entità della prestazione sia inferiore ai premi versati**

### 5.2 Modifica delle basi di calcolo delle prestazioni

ASPECTA pagherà al Beneficiario in vita una prestazione pensionistica di anzianità o vecchiaia in forma di rendita vitalizia tramite HDI Assicurazioni S.p.A.. HDI Assicurazioni S.p.A. si riserva la facoltà di modificare, prima che abbia inizio l'erogazione delle rendite, i coefficienti di conversione da utilizzare per calcolare la rendita sulla base del capitale a scadenza qualora, successivamente alla conclusione del contratto, si verificano variazioni significative nelle probabilità di sopravvivenza della Popolazione Italiana, desumibili dalle rilevazioni statistiche effettuate dall'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT) o da altro organismo pubblico appositamente delegato e dall'esame di opportuni portafogli assicurativi.

Tale modifica non potrà avvenire prima che siano trascorsi tre anni dalla data di conclusione del contratto e non riguarderà le rendite già in fase di erogazione.

La modifica dei coefficienti di conversione avrà effetto solo sui premi versati successivamente alla data di decorrenza delle modifiche.

In caso di modifica, ASPECTA si impegna a descrivere al Contraente le conseguenze economiche sulla prestazioni di rendita e a trasmettere allo stesso, entro 60gg a mezzo lettera raccomandata A.R., i nuovi coefficienti di conversione.

Per quanto concerne i tempi e le modalità di comunicazione della modifica dei coefficienti di conversione, si rinvia all'articolo 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione. In caso di modifiche sfavorevoli il Contraente avrà la facoltà di trasferire la posizione ad altra forma previdenziale senza l'applicazione di alcun onere amministrativo.

### 5.3 Progetto esemplificativo

La Compagnia si impegna a consegnare al Contraente, unitamente al Fascicolo Informativo, un Progetto esemplificativo personalizzato redatto secondo lo schema di cui alla circolare ISVAP 445/2001.

## **6. Valore della quota**

ASPECTA determina per ogni giorno di borsa il valore unitario delle quote del fondo interno o dei fondi interni collegati alla presente Forma Individuale Pensionistica.

Il calcolo del valore unitario della quota del fondo interni avverrà, per il premio di perfezionamento in concomitanza con la data di decorrenza della polizza. Per i premi successivi al perfezionamento, verrà invece attribuito il numero di quote calcolato su base della prima determinazione del valore delle quote successiva il terzo giorno lavorativo (nel Gran Ducato del Lussemburgo - vedi Allegato 5 con le principali festività del Gran Ducato del Lussemburgo) dall'accredito in conto del versamento alla Compagnia. Il valore delle quote viene determinato all'ultimo giorno successivo di ogni mese borsistico.

Il valore della quota dei fondi interni collegati sarà pubblicata giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 ore" nonché sul sito della Compagnia [www.aspecta.it](http://www.aspecta.it). Il valore della quota verrà pubblicata al netto di qualsiasi onere a carico del fondo.

Le quote del fondo interno attribuite alla presente forma individuale pensionistica verranno convertite alla scadenza del contratto in prestazione di rendita. Tale conversione avverrà moltiplicando il valore delle quote per i coefficienti di conversione riportati nell'allegato 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

La conversione del valore della polizza in prestazione di rendita avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'ultimo documento utile per la liquidazione. La conversione avverrà con riferimento al valore della quota pubblicata su Il Sole 24 ore il giorno della scadenza.

Per la prestazione caso morte il valore della polizza verrà determinato con modalità analoghe a quelle previste per l'ipotesi di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza.

## **7. Opzioni di contratto**

Prima della scadenza il Contraente, mediante richiesta scritta indirizzata ad ASPECTA almeno settanta giorni prima di tale data, può esercitare una delle seguenti opzioni:

- 1) prolungamento dell'assicurazione senza ulteriore pagamento dei premi per un periodo massimo di 5 anni dal raggiungimento dell'età pensionabile;
- 2) liquidazione delle prestazioni assicurate sotto forma di capitale; tale prestazione può essere richiesta per un importo non superiore al cinquanta per cento del valore del capitale della rendita vitalizia. Tale limite non sussiste qualora l'importo annuo della rendita vitalizia da erogare risulti inferiore al cinquanta per cento dell'as-

segno sociale minimo di cui all'art.3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995 n. 335;

3) conversione della rendita vitalizia nelle seguenti tipologie di rendita:

- rendita immediata pagabile in rate posticipate, certa per un minimo di 5 o 10 anni, indipendentemente dall'esistenza in vita dell'Assicurato, e successivamente vitalizia;
- rendita vitalizia reversibile corrisposta all'Assicurato finché è in vita e successivamente, in misura totale o parziale a scelta dell'Assicurato, alla persona da lui preventivamente designata quale secondo Assicurato. La Compagnia si impegna a fornire al Contraente che lo richiama i coefficienti di conversione da applicare in relazione alla tipologia di rendita alternativa prescelta.

Per quanto inerente ai costi si rimanda all'art. 12 della presente Nota Informativa.

La Compagnia si impegna a fornire per iscritto all'avente diritto, al più tardi sessanta giorni prima dell'esercizio di una delle opzioni sopraindicate, una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche ove non prefissate nelle Condizioni di Polizza originarie.

## B.2 FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA

### **8. Erogazione della rendita e garanzie offerte**

Alla scadenza del contratto verrà riconosciuta al Contraente una rendita vitalizia, cioè una rendita la cui durata è legata alla permanenza in vita dell'Assicurato.

Il Contraente può scegliere, in alternativa alla rendita vitalizia, una delle due seguenti tipologie di rendita: 1) rendita immediata pagabile in rate posticipate, certa per un minimo di 5 o 10 anni, indipendentemente dall'esistenza in vita dell'Assicurato, e successivamente vitalizia;

2) rendita vitalizia reversibile corrisposta all'Assicurato finché è in vita e successivamente, in misura totale o parziale a scelta dell'Assicurato, alla persona da lui preventivamente designata quale secondo Assicurato.

La rendita verrà erogata da ASPECTA tramite HDI Assicurazioni S.p.A. secondo le modalità di erogazione (posticipata, frazionabile) concordate tra ASPECTA - HDI e il Contraente.

La determinazione della rendita vitalizia verrà realizzata non tenendo conto di alcun tasso di interesse precontato (il tasso tecnico è conseguentemente pari a zero), e adottando come base demografica la tavola di sopravvivenza RG48, distinta per sesso e anno di nascita, elaborata dall'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici tenendo conto delle proiezioni demografiche elaborate dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione per la rappresentazione dei coefficienti di conversione del capitale accumulato in rendita vitalizia. La Compagnia si impegna a trasmettere, su richiesta del Contraente, i coefficienti di conversione delle tipologie di rendita diverse dalla rendita vitalizia.

### **9. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili**

Successivamente alla conversione in rendita, ASPECTA tramite HDI Assicurazioni S.p.A. riconosce una rivalutazione annua della rendita. A tal fine HDI Assicurazioni S.p.A. gestisce le attività maturate sul contratto nell'apposita Gestione Interna Separata denominata "FONDO BANCOM", con le modalità e i criteri previsti dal relativo Regolamento riportato nell'Allegato n. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione. HDI Assicurazioni S.p.A. dichiarerà entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire ai Contraenti pari al rendimento di cui all'art. 3 del Regolamento del FONDO BANCOM al netto di una commissione annua di gestione dell'1,3%. HDI Assicurazioni S.p.A. garantisce, comunque, una rivalutazione annua minima garantita della rendita in misura pari all'1,50%.

Pertanto, la rendita da corrispondere nell'anno successivo verrà rivalutata nella misura dichiarata entro il 31 dicembre dell'anno precedente, con il limite minimo garantito dell'1,5%.

Si rinvia alla sezione C2 per quanto concerne i dettagli relativi alla Gestione Interna Separata.

## **C. INFORMAZIONI SUL FONDO E SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA**

### **C.1. INFORMAZIONI SUL FONDO A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE**

#### **10. Fondi interni**

Le prestazioni assicurative nella fase di accumulo sono collegate ad uno dei quattro fondi interni che vengono descritti di seguito.

#### **Denominazione del fondo: Milano**

- data di inizio di operatività del fondo: 1-5-2004;
- categoria del fondo: azionario;
- valuta di denominazione: euro;
- finalità del fondo: ottenimento di un importante incremento di valore delle somme investite dal Contraente;
- orizzonte temporale minimo consigliato: 10 anni;
- profilo di rischio del fondo: alto;
- composizione del fondo: fondi azionari in misura compresa tra un minimo del 70% e un massimo del 100%; l'eventuale rimanenza, in investimenti sul mercato monetario;
- stile gestionale: large value;

- il parametro di riferimento (*benchmark*): si compone di 100% di MSCI The World Index Free ND;
- la gestione dei proventi: i proventi degli investimenti non sono distribuiti ai contraenti ma vengono reinvestiti nel patrimonio del fondo interno;
- modalità di valorizzazione delle quote: la Compagnia determina per ogni giorno di borsa il valore unitario delle quote del fondo interno dividendo il volume degli attivi complessivi del fondo per il numero delle quote;
- nominativo ed indirizzo della società di revisione del fondo KPMG AUDIT con sede in 31, Allée Scheffer - 2520 Lussemburgo.

#### **Denominazione del fondo: Venezia**

- data di inizio di operatività del fondo: 1-5-2004;
- categoria del fondo: azionario-obbligazionario;
- valuta di denominazione: euro;
- finalità del fondo: ottenimento di un importante incremento di valore delle somme investite dal Contraente;
- orizzonte temporale minimo consigliato: 10 anni;
- profilo di rischio del fondo: medio-alto;
- composizione del fondo: fondi azionari in misura compresa tra un minimo del 40% e un massimo del 70%, fondi obbligazionari in misura compresa tra un minimo del 10% ed un massimo del 60%;
- parametro di riferimento (*benchmark*): si compone di LB Euro-Agg. 50% / FTSE World 50%;
- stile gestionale: large value;
- gestione dei proventi: i proventi degli investimenti non sono distribuiti ai contraenti ma vengono reinvestiti nel patrimonio del fondo interno;
- modalità di valorizzazione delle quote: la Compagnia determina per ogni giorno di borsa il valore unitario delle quote del fondo interno dividendo il volume degli attivi complessivi del fondo per il numero delle quote;
- nominativo ed indirizzo della società di revisione del fondo KPMG AUDIT con sede in 31, Allée Scheffer - 2520 Lussemburgo.

#### **Denominazione del fondo: Torino**

- data di inizio di operatività del fondo: 1-5-2004;
- categoria del fondo: obbligazionario-azionario
- valuta di denominazione: euro;
- finalità del fondo: ottenimento di un incremento di valore delle somme investite dal Contraente con basso grado di rischio;
- orizzonte temporale minimo consigliato: 8 anni;
- profilo di rischio del fondo: medio;
- composizione del fondo: fondi azionari in misura compresa tra un minimo del 30% e un massimo del 40%, fondi obbligazionari in misura compresa tra un minimo del 40% ed un massimo del 70%;

- stile gestionale: large growth
- parametro di riferimento (*benchmark*): si compone di LB Euro-Agg. 75% / FTSE World 25%;
- gestione dei proventi: i proventi degli investimenti non sono distribuiti ai contraenti ma vengono reinvestiti nel patrimonio del fondo interno;
- modalità di valorizzazione delle quote: la Compagnia determina per ogni giorno di borsa il valore unitario delle quote del fondo interno dividendo il volume degli attivi complessivi del fondo per il numero delle quote;
- nominativo ed indirizzo della società di revisione del fondo KPMG AUDIT con sede in 31, Allée Scheffer - 2520 Lussemburgo.

#### **Denominazione del fondo: Roma**

- data di inizio di operatività del fondo: 1-5-2004;
- categoria del fondo: monetario;
- valuta di denominazione: euro;
- finalità del fondo: raggiungimento di un profitto a rischio limitato e conforme al mercato;
- orizzonte temporale minimo consigliato: 3 anni;
- profilo di rischio del fondo: basso;
- composizione del fondo: 100% fondi monetari o fondi assimilabili a quelli monetari;
- stile gestionale: conservativo;
- parametro di riferimento (*benchmark*): si compone di 100% Citigroup 1M Euro Deposit;
- gestione dei proventi: i proventi degli investimenti non sono distribuiti ai contraenti ma vengono reinvestiti nel patrimonio del fondo interno;
- modalità di valorizzazione delle quote: la Compagnia determina per ogni giorno di borsa il valore unitario delle quote del fondo interno dividendo il volume degli attivi complessivi del fondo per il numero delle quote;
- nominativo ed indirizzo della società di revisione del fondo: KPMG AUDIT con sede in 31, Allée Scheffer - 2520 Lussemburgo.

## **C.2 INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA**

### **11. Gestione interna Separata**

Le prestazioni di rendita sono rivalutabili in funzione del rendimento di una gestione interna separata della società HDI Assicurazioni S.p.A. che provvede all'erogazione.

Qui di seguito vengono fornite le informazioni principali relative alla gestione separata. Si rinvia per i dettagli al regolamento allegato alle Condizioni generali.

#### **Denominazione della gestione: FONDO BANCOM**

- valuta di denominazione: euro;
- finalità della gestione: la gestione vuole ottimizzare il rendimento degli investimenti con l'obiet-

tivo di offrire ai Contraenti-Assicurati una garanzia di rendimento minimo;

- periodo di osservazione per la determinazione del rendimento: annuale dal 1° novembre al 30 ottobre dell'anno successivo;
- composizione della gestione: gli attivi che fanno parte della gestione separata sono costituiti principalmente da titoli di stato e da obbligazioni quotate in euro. La quota restante è costituita da azioni quotate in euro e da liquidità. Il regolamento non prevede limiti di investimento in categorie di attivi;
- Peso percentuale degli investimenti in strumenti o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del gruppo di appartenenza: non sussistono all'interno della gestione strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del gruppo di appartenenza
- stile gestionale: lo stile gestionale della gestione separata "FONDO BANCOM" si basa su principi di prudenza, salvaguardia dell'interesse dei Contraenti-Assicurati e contenimento dei costi a carico della gestione. Inoltre, la gestione mira a realizzare risultati che tenendo conto degli obiettivi assicurativi consentano di conseguire un rendimento che abbia carattere di stabilità e sia in grado di mantenere la garanzia di rendimento minimo;
- società di revisione: Il risultato della gestione interna separata è annualmente certificato dalla Società di revisione contabile, iscritta all'albo di cui al D.L.gs. n.58/98 BDO SALA SCELISI FARINA Società di revisione S.p.A. per attestarne la correttezza;

## D. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

### 12. Costi

#### 12.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

##### 12.1.1. Costi gravanti sul premio

**A) Polizze a premio annuo.** Le spese connesse alla stipula del contratto, trattenute dal pagamento del premio del primo anno, ammontano al 2,5% della somma complessiva dei premi, calcolate sulla base di una durata massima della polizza di 20 anni.

Premio annuo	Durata polizza	Durata per il calcolo	Somma complessiva dei premi per il calcolo	Tasso annuo	Spese complessive di stipula
1.000	5	5	5.000	2,5%	125
1.000	10	10	10.000	2,5%	250
1.000	20	20	20.000	2,5%	500
1.000	30	20	20.000	2,5%	500

Le spese per gli anni successivi al primo inerenti alla gestione amministrativa del contratto saranno pari al 9% del premio annuo pagato, trattenuto sul premio annuo, oltre a 30 euro trattenute mediante prelievo di quote attribuite alla polizza.

Nel caso di prolungamento del contratto senza ulteriore versamento di premi le spese inerenti alla gestione amministrativa del contratto saranno pari a 30 euro trattenute mediante prelievo di quote attribuite alla polizza.

**B) Premi unici aggiuntivi.** In caso di versamento di premi unici aggiuntivi le spese connesse alla stipula del contratto ammontano a 3,5% del premio aggiuntivo.

##### 12.1.2. Costi per riscatto, trasferimento e switch

I costi inerenti al riscatto parziale e al trasferimento ad altro fondo pensione saranno pari a:

- durante il pagamento dei premi: importo fisso 100 euro;
- durante la prosecuzione volontaria senza ulteriore versamento di premi: importo fisso di 60 euro.

Nessun costo viene richiesto per eseguire il disinvestimento, in tutto o in parte, di quote attribuite alla polizza con trasferimento verso altri fondi interni disponibili (c.d. switch). ASPECTA può variare i costi inerenti lo switch solamente dopo comunicazione scritta al Contraente e dopo la terza annualità.

##### 12.1.3 Costi per la copertura caso morte

Per la determinazione dettagliata del premio assicurativo si allega (Allegato 6) la tabella inerente ai tassi per alla copertura caso morte.

La determinazione del premio mensile viene fatto mediante determinazione puntuale della reale copertura assicurativa:

- prestazione assicurata determinata dal Contraente meno valore della polizza.

Tale capitale viene moltiplicato per il tasso relativo all'età e al sesso dell'Assicurato e diviso per dodici.

Tale importo viene addebitato mensilmente mediante cancellazione di quote attribuite alla polizza.

Qui di seguito si sono predisposti alcuni esempi:

#### Premio massimo della copertura assicurativa per ogni 500,00 euro di prestazione assicurata

Età	Premio annuo
30	0,77
40	0,87
50	2,29
60	6,70

## **12.2 Costi gravanti sul fondo interno**

### Remunerazione dell'Impresa di Assicurazione

Spese di gestione:

Milano : 0,6% annuo trattenuto mensilmente;  
 Venezia : 0,6% annuo trattenuto mensilmente;  
 Torino : 0,6% annuo trattenuto mensilmente;  
 Roma : 0,6% annuo trattenuto mensilmente.

### Remunerazione della SGR (relativa all'acquisto di OICR da parte del fondo)

<b>Basket Fondi Interni</b>	<b>Oneri di sottoscrizione</b>	<b>Rimborso quote</b>	<b>Commissione di Gestione</b>
Milano	0%	0%	2,75%
Venezia	0%	0%	2,25%
Torino	0%	0%	1,5%
Roma	0%	0%	1,25%

### Altri Costi

Gli oneri inerenti l'acquisizione e dismissione delle attività del fondo non sono quantificabili a priori in quanto variabili.

Si rinvia al Total Expenses Ratio (TER) indicato nella sezione F della presente Nota Informativa per la quantificazione storica dei costi di cui sopra

## **12.3 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione interna separata del Fondo Bancom inerente all'erogazione della rendita**

<b>commissione annua di gestione</b>
1,3% del rendimento della gestione

## **12.4 Costi per l'erogazione della rendita**

I costi per il servizio di erogazione della rendita sono pari a 1,25 % della rendita stessa, maggiorato di tante volte lo 0,125% per quante sono le rate di rendita dovute nell'anno, diminuite di uno. Tali costi sono trattenuti da HDI Assicurazioni S.p.A.

## **13. Regime fiscale**

### **Regime fiscale dei premi**

I premi corrisposti per le assicurazioni sulla vita sono esenti da imposte.

Per i premi versati a forme di previdenza individuale dal Contraente o da persone fiscalmente a suo carico e per i contributi destinati a fondi pensione viene riconosciuta una deducibilità pari al 12% del reddito complessivo (misura di legge in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa) nel limite assoluto di 5.164,57 euro l'anno.

Nel caso in cui l'Assicurato non abbia beneficiato o non intenda beneficiare della suddetta deduzione, può comunicare all'ASPECTA (entro il 30 set-

tembre dell'anno successivo a quello del versamento del premio o, se antecedente, alla data in cui emerge il diritto alla prestazione) l'importo di premio non dedotto o che non sarà dedotto in sede di dichiarazione dei redditi. In tal caso il suddetto importo non concorrerà a formare la base imponibile per l'imposta gravante sulla prestazione al momento della sua erogazione.

In via generale per i lavoratori dipendenti la deducibilità fiscale è subordinata, secondo le vigenti disposizioni di legge, al versamento a fondi pensione chiusi o aperti di una quota del trattamento di fine rapporto (T.F.R.). Le somme destinate alla previdenza complementare sono deducibili dal reddito di lavoro dipendente fino al doppio della quota del T.F.R. destinata alla pensione. Anche in presenza di questo vincolo i lavoratori possono sottoscrivere una polizza F.I.P. entro i limiti complessivi di deducibilità fiscale utilizzando i redditi diversi da quelli da lavoratore dipendente.

Peraltro il vincolo del versamento di quote di TFR ad un fondo pensione non si applica ai lavoratori dipendenti per i quali:

- non è previsto l'istituto del TFR;
- non è stato istituito alcun fondo pensione;
- è stato istituito un fondo pensione ma questo non è ancora operante dopo due anni dalla sua istituzione;
- è stato istituito un fondo pensione mediante accordo tra soli lavoratori;
- sussiste la qualifica di "vecchio iscritto" a fondi pensione.

I lavoratori che si trovano in una delle predette condizioni possono quindi sottoscrivere una polizza F.I.P. beneficiando dell'intero importo di deducibilità fiscale previsto dalla legge.

I lavoratori che pur disponendo di un fondo pensione istituito ed operante non vi avessero aderito possono beneficiare dell'intero importo della deducibilità fiscale prevista dalla legge se effettuano versamenti ad una polizza F.I.P. stipulata da un familiare a carico.

Nel caso in cui il Contraente in tutto o in parte non abbia beneficiato della deduzione dei premi versati alla polizza deve comunicare ad ASPECTA (entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello del versamento del premio o, se antecedente, alla data in cui emerge il diritto alla prestazione) l'importo di premio non dedotto o che non sarà dedotto in sede di dichiarazione dei redditi. In tal caso il suddetto importo di premi non concorrerà a formare la base imponibile gravante sulla prestazione al momento della sua erogazione.

### **Regime fiscale dei rendimenti**

In base alle attuali disposizioni legislative, il rendimento maturato ogni anno fino alla scadenza della polizza è soggetto ad imposta sostitutiva dell'11%. ASPECTA calcola e preleva tale importo

direttamente dal Fondo interno con il conseguente adeguamento del valore della quota. Il relativo importo dell'imposta viene versato direttamente da parte di ASPECTA all'Erario.

### **Regime fiscale delle prestazioni erogabili (in base alla vigente normativa fiscale)**

#### A) Prestazione pensionistica in forma di capitale:

- la prestazione erogata in forma di capitale, anche in caso di riscatto parziale, è soggetta a tassazione separata. In generale, la tassazione viene effettuata con i criteri previsti per il trattamento di fine rapporto; in sede di erogazione definitiva della prestazione, gli uffici finanziari provvederanno a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione degli ultimi cinque anni precedenti a quello nel quale è maturato il diritto alla prestazione pensionistica. Se i capitali complessivamente erogati non superano un terzo dell'importo complessivamente maturato, l'imposta verrà applicata sull'importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Quest'ultima disposizione si applica anche quando il capitale viene corrisposto a seguito di riscatto per decesso dell'Assicurato oppure quando l'importo annuo della rendita derivante dalla conversione dell'intero capitale maturato risulta inferiore a quello dell'assegno sociale quale stabilito dalla legge. In ogni caso l'importo complessivo dei premi non dedotti non concorre a formare la base imponibile per l'imposta gravante sulla prestazione.
- la prestazione liquidata agli eredi, in caso di morte dell'Assicurato, è esente da imposta sulle successioni;
- il trasferimento della posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica prevista dal Decreto è esente da ogni onere fiscale.

#### B) Prestazione pensionistica di rendita vitalizia:

- la prestazione erogata in forma di rendita è soggetta ad IRPEF per la quota derivante dai premi versati per i quali il Contraente ha beneficiato della deduzione fiscale;
- i rendimenti maturati annualmente in corso di erogazione della rendita sono tassati al 12,5%.

## **E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

### **14. Modalità di perfezionamento del contratto, di pagamento del premio e di conversione del premio in quote**

La Compagnia ha facoltà di accettare la proposta del Contraente, a propria assoluta discrezione.

La Compagnia provvederà all'emissione del certificato di assicurazione ed all'invio di tale documento al Contraente.

Il contratto si intende perfezionato nel momento in cui il Contraente riceverà tale certificato di e, quindi, avrà avuto conoscenza della conclusione del

contratto e la Compagnia avrà percepito la prima rata di premio.

Le coperture assicurative avranno decorrenza a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la Compagnia ha ricevuto la proposta, se la proposta è pervenuta ad ASPECTA entro il giorno 15 del mese. In caso contrario, la data di decorrenza sarà il primo giorno del secondo mese successivo al pagamento della prima rata di premio annuo (ad es.: pagamento entro il 15 gennaio e ricevimento della proposta il 16 gennaio, data di decorrenza 1 marzo). Il Contraente avrà tuttavia facoltà di indicare nella proposta una data successiva dalla quale desidera far decorrere gli effetti della polizza.

Il Contraente pagherà alla Compagnia i premi annui indicati nella proposta e nel certificato di assicurazione.

Il pagamento della prima rata di premio annuo dovrà avvenire contestualmente alla sottoscrizione della proposta di polizza e dovrà essere effettuato a mezzo di assegno bancario non trasferibile intestato ad ASPECTA Assurance Interantional Luxembourg S.A., bonifico bancario oppure Rimessa Interbancaria Diretta (R.I.D.).

Il versamento dei premi successivi a quello di perfezionamento può essere effettuato con Rimessa Interbancaria Diretta (R.I.D.), oppure tramite bonifico sul conto, Bollettino Postale o assegno bancario non trasferibile intestato alla Compagnia.

Sin dalla prima annualità sarà anche accettata la rateazione semestrale, trimestrale o mensile.

Il Contraente può richiedere la riduzione del premio annuale purchè il premio non risulti inferiore al limite minimo sotto indicato.

L'importo del premio annuale, determinato nella proposta del Contraente, non può essere inferiore a 600 euro. Sono possibili versamenti aggiuntivi di importo non inferiore ai 300 euro. Tali versamenti aggiuntivi potranno essere effettuati in qualsiasi momento, anche disgiuntamente rispetto alla scadenza del premio annuale.

Il Contraente ha la facoltà di sospendere o interrompere il pagamento dei premi. La comunicazione di sospendere o ridurre il pagamento deve essere comunicata per iscritto ad ASPECTA che provvederà ad inviare lettera raccomandata di accettazione e conferma.

La Compagnia si riserva di proporre di effettuare versamenti di premi in nuovi fondi istituiti successivamente alla stipula del presente contratto. In tal caso la Compagnia si obbliga a consegnare preventivamente al Contraente l'estratto della Nota Informativa aggiornata a seguito dell'inserimento del nuovo fondo o comparto, unitamente al regolamento di gestione del fondo.

I premi pagati dal Contraente, al netto delle spese indicate nella presente Nota Informativa, saranno convertiti da parte della Compagnia in quote di

Fondi selezionati, nelle proporzioni stabilite dal Contraente. Il numero delle quote attribuite all'Assicurato è ottenuto dividendo il premio, al netto dei diritti e dei costi, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento.

La conversione in quote del premio di perfezionamento sarà effettuata in concomitanza con la decorrenza della polizza. Per i premi pagati dal Contraente, successivamente al perfezionamento verrà attribuito un numero di quote calcolato su base della prima determinazione del valore delle quote successiva il 3<sup>o</sup> giorno lavorativo (nel Gran Ducato di Lussemburgo - vedi Allegato 5 con le principali festività del Gran Ducato di Lussemburgo) dall'accredito in conto del versamento alla Compagnia. Il valore delle quote viene determinato all'ultimo giorno successivo di ogni mese borsistico.

### **15. Lettera di conferma di investimento del premio**

L'Impresa provvede a comunicare al Contraente mediante l'Agenzia di riferimento, entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, l'ammontare del premio di perfezionamento lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza del contratto, il numero delle quote attribuite, il loro valore unitario, nonché la data di valorizzazione, la data di ricevimento della proposta e la data di incasso del premio.

L'Impresa fornirà le comunicazioni sopra indicate anche in relazione al versamento dei premi successivi al primo.

### **16. Scioglimento del contratto e sospensione del pagamento del premio**

Lo scioglimento del contratto è possibile solamente tramite il riscatto totale regolamentato dalla normativa vigente.

Il Contraente potrà sospendere il pagamento del premio oppure ridurlo fino all'importo minimo di cui all'allegato 4. Questa decisione deve essere comunicata ad ASPECTA che provvederà ad inviare lettera di conferma. Nel momento in cui il Contraente riprendesse il pagamento dei premi nel caso siano trascorsi più di sei mesi dalla sospensione, per riattivare la copertura in caso morte sarà necessaria la sottoscrizione di un nuovo questionario medico e la successiva accettazione da parte di ASPECTA. Le coperture in vigore antecedentemente la richiesta di sospensione, si ridurranno fino alla misura massima del 10%.

Nel caso di ripresa dei pagamenti dei premi prima che siano trascorsi sei mesi dalla sospensione, il contratto rientrerà in vigore alle medesime condizioni precedenti alla sospensione.

In caso di interruzione del pagamento dei premi il contratto resterà in vigore fino al raggiungimento dei requisiti per il conseguimento della prestazione previdenziale prevista dalla legge.

### **17. Operazioni di switch**

A partire dal primo anniversario della data di decorrenza, il Contraente ha la facoltà di disinvestire le quote possedute in un fondo per reinvestirle in un altro (c.d. switch).

La Compagnia si riserva di proporre al Contraente operazioni di switch verso fondi istituiti successivamente alla stipula del presente contratto. In tal caso la Compagnia si obbliga a consegnare preventivamente l'estratto della Nota Informativa aggiornata a seguito dell'inserimento del nuovo fondo o comparto, unitamente al regolamento di gestione del fondo. Si rinvia al paragrafo 12.1.2. per quanto concerne i costi di tale operazione.

Le richieste di trasferimento ricevute dalla ASPECTA entro il giorno 25 di ciascun mese saranno eseguite il primo giorno feriale del mese successivo, mediante la liquidazione di quote di Fondo interno ed il contemporaneo investimento di tale importo in quote del fondo Fondo interno indicato dal Contraente, alle quotazioni dell'ultimo giorno del mese precedente all'operazione.

La Compagnia provvederà ad inviare al Contraente una comunicazione con la quale verranno fornite informazioni in merito al numero delle quote rimborsate e di quelle attribuite nonché ai rispettivi valori unitari del giorno di riferimento.

### **18. Proroga**

Il Contraente può prolungare la fase di accumulo senza versamento ulteriore di premi non oltre cinque anni dal raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio di appartenenza.

### **19. Revoca della proposta**

Il Contraente ha facoltà di revocare la propria proposta sino alla data di conclusione del contratto di assicurazione, con comunicazione inviata alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, la Compagnia restituirà al Contraente il premio pagato, con diritto a trattenere le spese di revoca che vengono fissate in euro 25,00.

### **20. Diritto di recesso**

Il Contraente può recedere dalla polizza mediante comunicazione inviata alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 30 giorni dalla data in cui è informato che il contratto è concluso, cioè, dal momento in cui ha ricevuto il certificato di assicurazione.

In tal caso, la Compagnia rimborserà al Contraente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, il premio pagato, con diritto a trattenere la parte di premio relativa al rischio cor-

so per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto nonché le spese di emissione fissate in euro 50,00.

Per il calcolo del valore rimborsabile verrà tenuto conto dell'andamento del valore delle quote attribuite al contratto e, quindi, al Contraente spetterà il controvalore delle quote sia in caso di incremento che di decremento delle stesse, maggiorato di tutti i costi applicati sul premio ed al netto delle spese sostenute per l'emissione del contratto di cui al punto 12.1.1 e del premio per il rischio corso.

### **21. Documentazione da consegnare all'Impresa per la liquidazione delle prestazioni**

Si rinvia all'articolo 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione per quanto concerne la documentazione che il Contraente o il Beneficiario sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione da parte della Compagnia.

La Compagnia eseguirà il pagamento delle prestazioni entro 30 giorni dal ricevimento dell'ultimo documento utile per la liquidazione indicato nelle condizioni di contratto sopra richiamate.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 2952 Codice Civile, i diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono in un anno dal momento in cui si verifica l'evento dedotto in polizza.

### **22. Legge applicabile al contratto**

Al contratto si applica la legge italiana.

### **23. Lingua in cui è redatto il contratto**

Il contratto, e ogni documento ad esso allegato, sono redatti in lingua italiana.

### **24. Reclami**

**Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Sede Secondaria della Compagnia in Italia al seguente indirizzo: ASPECTA International Luxembourg S.A. - Servizio Clienti - Piazza della Repubblica n. 32 - 20124 Milano, fax 02/36569264. Responsabile del Servizio clienti è la Sig.ra Aurora Fronk, tel. 02/36569250, indirizzo di posta elettronica: afronk@ASPECTA.com.**

**Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 000187 Roma, telefono 06.42.133.1., corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.**

### **25. Ulteriore informativa disponibile**

La Compagnia si impegna a consegnare in fase precontrattuale su richiesta del Contraente, l'ultimo rendiconto del fondo. Le predette informazioni sono disponibili anche sul sito Internet della Compagnia.

### **26. Informativa in corso di contratto**

La Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota Informativa o nel regolamento del fondo intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa, successive alla conclusione del contratto.

Si impegna altresì a trasmettere, attraverso l'Agenzia di riferimento, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare un estratto conto annuale della posizione previdenziale, unitamente all'aggiornamento dei dati storici di cui alla successiva sezione F e alla sezione 6 della Scheda Sintetica, contenente le seguenti informazioni minimali:

Nel corso della fase di accumulo:

- a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell'anno di riferimento;
- c) numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di switch;
- d) numero delle quote eventualmente trattenute nell'anno di riferimento per il premio relativo alle coperture di puro rischio;
- e) numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto nell'anno di riferimento;
- f) numero delle quote complessivamente assegnate, del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento e valore della posizione individuale trasferibile.

Nel corso della fase di erogazione:

- a) importo della rendita assicurata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) importo della rendita assicurata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- c) il tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata denominata "FONDO BANCOM", l'aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuto al Contraente, il tasso annuo di rendimento retrocesso, con evidenziazione del rendimento minimo trattenuto dall'Impresa, il tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

**La Compagnia si impegna a dare comunicazione per iscritto al Contraente qualora in corso di contratto il controvalore delle quote complessivamente detenute si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all'ammontare complessivo dei premi inve-**

stiti, tenuto conto di eventuali riscatti, e a comunicare a ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. La comunicazione deve essere effettuata entro dieci giorni lavorativi dal momento in cui si è verificato l'evento, tramite l'Agenzia di riferimento.

**27. Comunicazioni del Contraente alla società**

L'Assicurato che non ha usufruito o non intende usufruire della deduzione fiscale dei premi, può comunicare all'ASPECTA (entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello del versamento del premio o, se antecedente, alla data in cui emerge il diritto alla prestazione) l'importo di premio non dedotto o che non sarà dedotto in sede di dichiarazione dei redditi.

L'Assicurato iscritto alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992 è altresì tenuto a produrre la documentazione attestante detta condizione, ai fini della identificazione delle prestazioni erogabili e del regime fiscale applicabile al contratto.

In caso di trasferimento della posizione individuale in relazione alla sua nuova attività lavorativa ed in caso di riscatto, nelle ipotesi previste ai sensi dell'art. 7 comma 4 e dell'art.10, comma 1 (cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per l'erogazione della prestazione) del decreto legislativo 21 aprile 1993, 124 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assicurato è tenuto a produrre la documentazione necessaria, quale prevista dalle condizioni contrattuali.

**28. Valuta**


La polizza è denominata in Euro.

**F. DATI STORICI SUL FONDO**

**29. Dati storici di rendimento**

**Fondo interno Milano**

■ Basket: Milano Acc  
 ■ Indice: MSCI The World Index Free ND  
 06/02/2006




**Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Si evidenzia, inoltre, come la performance del fondo riflette costi sullo stesso**

**gravanti mentre il benchmark, in quanto indice teorico, non è gravato di costi.**

**Fondo interno Venezia**


■ Basket: Venezia Acc  
 ■ Indice: LB Euro-Agg. 50% / FTSE World 50%  
 06/02/2006



**Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Si evidenzia, inoltre, come la performance del fondo riflette costi sullo stesso gravanti mentre il benchmark, in quanto indice teorico, non è gravato di costi.**

**Fondo interno Torino**


■ Basket: Torino Acc  
 ■ Indice: LB Euro-Agg. 75% / FTSE World 25%  
 06/02/2006



**Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Si evidenzia, inoltre, come la performance del fondo riflette costi sullo stesso gravanti mentre il benchmark, in quanto indice teorico, non è gravato di costi.**

**Fondo interno Roma**


■ Basket: Roma Acc  
 ■ Indice: Citigroup 1M Euro Deposit  
 06/02/2006



**Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Si evidenzia, inoltre, come la**


*performance del fondo riflette costi sullo stesso gravanti mentre il benchmark, in quanto indice teorico, non è gravato di costi.*

**Fondo interno Milano**




*Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Si evidenzia, inoltre, come la performance del fondo riflette costi sullo stesso gravanti mentre il benchmark, in quanto indice teorico, non è gravato di costi.*

**Fondo interno Venezia**




*Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Si evidenzia, inoltre, come la performance del fondo riflette costi sullo stesso gravanti mentre il benchmark, in quanto indice teorico, non è gravato di costi.*

**Fondo interno Torino**



*Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Si evidenzia, inoltre, come la performance del fondo riflette costi sullo stesso gravanti mentre il benchmark, in quanto indice teorico, non è gravato di costi.*

**Fondo interno Roma**



*Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Si evidenzia, inoltre, come la performance del fondo riflette costi sullo stesso gravanti mentre il benchmark, in quanto indice teorico, non è gravato di costi.*

**30. Dati storici di rischio**

CONFRONTO VOLATILITÀ	ANTE	POST
<b>Anno 2005</b>		
Fondo Interno Milano	10,80%	10,22%
Fondo Interno Venezia	8,34%	8,04%
Fondo Interno Torino	6,72%	6,12%
Fondo Interno Roma	0,40%	0,27%

**31. Total Expenses Ratio (TER): costi effettivi dei fondi interni**

Nella prima delle due tabelle che seguono viene indicato il c.d. T.E.R. (Total Expenses Ratio). Si tratta di un indice che rappresenta il rapporto percentuale fra il totale dei costi posti a carico del fondo interno ed il patrimonio medio del fondo stesso. Nella seconda tabella vengono riportati analiticamente le varie voci di costo che sommate vanno a comporre il T.E.R. (Totale Expenses Ratio).

	Fondo Interno Milano	Fondo Interno Venezia	Fondo Interno Torino	Fondo Interno Roma
TER	2,17%	1,95%	1,53%	0,78%

<b>COSTI GRAVANTI SUL FONDO INTERNO Anno 2005</b>	<b>Fondo Interno Milano</b>	<b>Fondo Interno Venezia</b>	<b>Fondo Interno Torino</b>	<b>Fondo Interno Roma</b>
Commissione di gestione	1,63%	1,44%	0,84%	0,73%
Commissione di eventuale overperformance	0%	0%	0%	0%
TER degli eventuali OICR sottostanti	0%	0%	0%	0%
Oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività	0,48%	0,48%	0,64%	0,04%
Spese di amministrazione e di custodia	0,04%	0,04%	0,05%	0,05%
Spese di revisione e certificazione del fondo	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Spese di pubblicazione del valore della quota	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%
Altri costi gravanti sul fondo	-----	-----	-----	-----

La quantificazione dei costi fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul Contraente. Si rinvia al punto 12 per la quantificazione dei predetti costi.


### **32. Turnover di portafoglio dei fondi interni**

	<b>Fondo Interno Milano</b>	<b>Fondo Interno Venezia</b>	<b>Fondo Interno Torino</b>	<b>Fondo Interno Roma</b>
Percentuale Turnover del Portafoglio Anno 2005	20%	20%	25%	30%

Il tasso di movimentazione del portafoglio del fondo (c.d. turnover) è indicativo della quantità di acquisti e vendite di strumenti finanziari effettuati dal fondo.

ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

*Il Rappresentante Generale per l'Italia*  
Franco L. Boffa



## PREMESSA

Il presente contratto realizza una forma pensionistica individuale (di cui all'art. 9ter del D. Lgs.vo n 124/93 di seguito Decreto) finalizzata alla costituzione di una pensione complementare a quella prevista dal sistema obbligatorio.

Le presenti Condizioni Generali di Assicurazione sono state comunicate da ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A. (di seguito ASPECTA) alla Commissione di Vigilanza dei Fondi Pensione (COVIP), così come previsto dalla normativa di legge.

---

### Articolo 1 OBBLIGHI DI ASPECTA

---

Gli obblighi di ASPECTA risultano esclusivamente dal certificato di assicurazione, dalle appendici e dagli allegati rilasciati da ASPECTA stessa.

---

### Articolo 2 ENTRATA IN VIGORE E SCADENZA DELL'ASSICURAZIONE

---

Il contratto è concluso con la consegna dell'originale del certificato di assicurazione. L'assicurazione entra in vigore ed ha quindi efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la ASPECTA avrà ricevuto la prima rata di premio annuo pagato dal Contraente, se la proposta è pervenuta alla ASPECTA entro il giorno 15 del mese. In caso contrario, la data di decorrenza sarà il primo giorno del secondo mese successivo al pagamento della prima rata di premio annuo (ad es.: pagamento entro il 15 gennaio e ricevimento della proposta il 16 gennaio, data di decorrenza 1 marzo). Il Contraente avrà tuttavia facoltà di indicare nella proposta una data successiva diversa dalla quale desidera far decorrere gli effetti della polizza.

La scadenza dell'assicurazione, intesa come termine del periodo di pagamento dei premi antecedente l'erogazione delle prestazioni pensionistiche, viene fissata dal Contraente all'interno dell'intervallo temporale nel quale il Contraente stesso maturerà i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche nel regime obbligatorio di appartenenza, ai sensi dell'art. 9-ter del Decreto.

---

### Articolo 3 FASI DEL CONTRATTO

---

Il contratto si sviluppa su due fasi; un primo periodo definito fase di accumulo ed uno successivo definito fase di erogazione.

Per fase di accumulo si intende il periodo compreso tra la data di effetto del contratto e la data di accesso alle prestazioni pensionistiche. Questa fase viene identificata dal presente contratto ASPECTA quote linked. Per fase di erogazione si intende il periodo successivo alla fase di accumulo, durante il quale ASPECTA tramite HDI Assicurazioni S.p.A. eroga le prestazioni pensionistiche Allegato n. 1.

---

### Articolo 4 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

---

La polizza viene emessa in base alle indicazioni e ai dati forniti dal Contraente nella relativa proposta di assicurazione e negli eventuali documenti aggiuntivi.

---

### Articolo 5 PRESTAZIONI

---

Dopo il pagamento di una successione di premi e alla data in cui matura il diritto della pensione complementare ASPECTA erogherà tale rendita attraverso un trasferimento di un capitale che verrà convertito in una prestazione pensionistica in forma di rendita vitalizia da parte di HDI Assicurazioni S.p.A..

Il Contraente può richiedere l'erogazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale ad ASPECTA sempre e solamente nei casi previsti dal Decreto.

---

### Articolo 6 ACCESSO ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

---

L'Assicurato può accedere alle prestazioni pensionistiche complementari del presente contratto:

- al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza, dopo un periodo minimo di 5 anni di permanenza nel contratto (**pensione di vecchiaia**);
- alla cessazione dell'attività lavorativa con almeno 15 anni di permanenza nel contratto e un'età di non più di 10 anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza (**pensione di anzianità**).

Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'Impresa e per i destinatari del Fondo di previdenza per le persone che svolgano lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari, si considera età pensionabile il compimento dell'età prevista dall'Art. 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n.335. Nei casi di mancanza dei requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche al termine della fase di accumulo o di raggiungimento anticipato degli stessi si riprocederà al ricalcolo su basi attuariali, in funzione della nuova scadenza, delle prestazioni assicurate dal presente contratto.

---

**Articolo 7 DETERMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA NELLA FASE DI ACCUMULO**

---

Durante la fase di accumulo la prestazione raggiunta in un certo momento viene espressa in quote di fondi:

- la prestazione relativa a ciascun premio versato è pari all'importo del premio stesso al netto dei costi e caricamenti di cui all'art. 9 convertito in quote al valore come da articolo 8. Pertanto, il valore delle prestazioni ai sensi di polizza risentirà direttamente delle oscillazioni di valore delle quote del Basket - Fondo interno, così che i rischi finanziari connessi all'investimento dei premi saranno interamente a carico del Contraente, il quale beneficerà degli incrementi di valore delle quote attribuite alla polizza, ma parteciperà altresì alle perdite derivanti dalla riduzione di valore di tali quote;
- la corrispondente prestazione in forma di rendita si ottiene moltiplicando l'importo di cui sopra per il relativo coefficiente di conversione di cui all'Allegato 1. Tali coefficienti di conversione sono determinati da HDI Assicurazioni S.p.A. in funzione del sesso e della data di nascita dell'Assicurato, dell'età alla data di accesso alla prestazione pensionistica e della rateazione di rendita prescelta. L'età dell'Assicurato per la conversione della rendita viene considerata in anni interi e a mesi compiuti. Se l'età assicurativa non è intera, la rendita annua si ottiene interpolando linearmente fra i valori di rendita relativi alle 2 età intere che la comprendono, ossia aggiungendo al minore dei due valori tanti dodicesimi della differenza rispetto al maggiore, per quanti sono i mesi compiuti dall'Assicurato.

L'importo raggiunto dalla prestazione in forma di quote verrà indicato nella informativa annualmente al Contraente.

**Rivedibilità dei coefficienti di conversione in rendita ed eventuale rideterminazione della prestazione in rendita.**

Qualora successivamente alla conclusione del contratto si verificassero variazioni significative nelle probabilità di sopravvivenza della Popolazione Italiana, desumibili dalle rilevazioni statistiche effettuate dall'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT) o da altro organismo pubblico appositamente delegato, e dall'esame di opportuni portafogli assicurativi, la Società si riserva il diritto di cambiare i coefficienti di conversione. In ogni caso detta modifica non potrà avvenire prima che siano trascorsi tre anni dalla data di conclusione del contratto e non riguarderà le rendite già in fase di erogazione.

L'eventuale variazione dei coefficienti con relative conseguenze economiche verrà comunicata al Contraente-Assicurato con lettera raccomandata A.R. almeno 60 giorni prima della sua applicazione e varrà esclusivamente per la conversione delle

quote di capitale acquisite dopo la sua entrata in vigore.

È facoltà del Contraente-Assicurato, non disposto ad accettare l'eventuale aggiornamento dei coefficienti di conversione, di trasferire il valore di riscatto totale maturato ad un'altra forma pensionistica, come previsto dal successivo articolo 13.

La rendita annua derivante dall'applicazione dei suddetti coefficienti tiene già conto delle spese per il servizio di erogazione delle rendite, pari all'1,25% della rendita annua stessa, maggiorato di tante volte lo 0,125% per quante sono le rate di rendita dovute nell'anno, diminuite di uno.

---

**Articolo 7-bis CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE**

---

La HDI Assicurazioni S.p.A. riconosce una rivalutazione annua della rendita in base alle condizioni che seguono.

A tal fine la HDI Assicurazioni S.p.A. gestisce le attività maturate sul contratto nell'apposita Gestione Speciale denominata "FONDO BANCOM", con le modalità e i criteri previsti dal relativo Regolamento riportato nell'Allegato n. 1.

**(a) Misura della rivalutazione**

La HDI Assicurazioni S.p.A. dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire ai Contraenti-Assicurati pari al rendimento di cui all'art. 3 del Regolamento del FONDO BANCOM al netto di una commissione annua di gestione dell'1,3%.

Esclusivamente fino al momento della conversione in rendita, la HDI Assicurazioni S.p.A. garantisce comunque una rivalutazione annua minima in misura pari all'1,50%. La misura annua minima di rivalutazione garantita durante la fase di erogazione della rendita viene comunicata al Contraente-Assicurato al momento dell'accesso alla prestazione in forma di rendita, e non può essere inferiore a quella minima che, al termine stesso, la HDI Assicurazioni S.p.a. garantisce fino al momento della conversione in rendita con i contratti dello stesso tipo di nuova emissione.

**(b) Rivalutazione della rendita**

Ad ogni anniversario dell'accesso alla prestazione pensionistica - ricorrenza annuale della rivalutazione durante il periodo di corresponsione della rendita - la rendita da corrispondere nell'anno successivo viene rivalutata nella misura annua indicata al precedente punto a).

---

**Articolo 8 PAGAMENTO DEI PREMI**

---

Il Contraente nel momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione prevede il versamento di una successione di premi annui ciascuno dei quali concorre alla determinazione della prestazione pensionistica.

L'importo annuo del premio iniziale non può essere inferiore a 600 euro.

Il premio di prima annualità dovrà essere versato alla Compagnia contestualmente alla sottoscrizione della proposta di assicurazione e deve essere corrisposto mediante assegno bancario non trasferibile intestato ad ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A., bonifico bancario oppure Rimessa Interbancaria Diretta (R.I.D.). Successivamente all'emissione della polizza e al relativo perfezionamento, verrà inoltrata mediante l'Agente una comunicazione con il numero di quote acquistate e il relativo importo.

Il versamento dei premi successivi a quello di perfezionamento può essere effettuato con Rimessa Interbancaria Diretta (R.I.D.), oppure tramite bonifico sul conto, Bollettino Postale o assegno bancario non trasferibile intestato alla Compagnia.

A giustificazione del mancato pagamento del premio non potrà, in alcun caso, essere opposto l'eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o l'esazione dei premi precedentemente avvenuta al domicilio del Contraente.

#### Articolo 9 COSTI E SPESE

##### Premio annuo

Le spese connesse alla stipula, trattenute dal pagamento del premio di primo anno, del contratto ammontano al 2,5% della somma complessiva dei premi, calcolate sulla base di una durata massima della polizza di 20 anni.

Esempio

Premio annuo	Durata polizza	Durata per il calcolo	Somma complessiva per il calcolo	Tasso annuo	Spese complessive di stipula
1.000	10	10	10.000	2,5%	250
1.000	15	15	15.000	2,5%	375
1.000	20	20	20.000	2,5%	500

##### Spese anni successivi al primo

Le spese inerenti alla gestione amministrativa del contratto saranno pari a:

- 9% del premio annuo pagato
- 30 € costo a carico del Basket - fondo interno mediante vendita di quote del/dei Basket - Fondo interno.

##### Spese nel periodo di prolungamento senza ulteriore versamento di premi

- 30 € costo annuo a carico del Basket - fondo interno mediante vendita di quote.

##### • Premio unico aggiuntivo

Le spese connesse alla stipula del contratto ammontano al 3,5% del premio unico aggiuntivo.

##### • Per entrambi i tipi di polizza (dal secondo anno)

Le spese amministrative inerenti la gestione del

portafoglio ammontano allo 0,05% mensile del valore della polizza, pari allo 0,6% su base annua.

#### Articolo 10 LOYALTY BONUS

Ogni cinque anni di pagamento regolare del premio dalla data di decorrenza, fino al 20 anniversario e al massimo del 50% del premio annuo pagato, la ASPECTA erogherà un Loyalty Bonus come partecipazione alle eccedenze pari ad un massimo della:

- somma dei premi pagati/5 moltiplicato, per il momento, per 12,5%

Sarà erogata una prestazione aggiuntiva sotto forma di quote che concorrerà alla determinazione del capitale finale su cui si calcolerà la rendita, determinata secondo le modalità riportate nell'art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Il Loyalty Bonus erogato è riconosciuto anche in caso di morte del Contraente.

La percentuale del Loyalty Bonus può variare solo dopo la comunicazione scritta al Contraente e dopo la terza annualità. In questo caso è permesso, se tale variazione non fosse accettata in forma scritta dal Contraente, il trasferire l'importo maturato ad altra forma pensionistica, così come indicato al successivo art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

#### Articolo 11 PRESTAZIONE ASSICURATA IN CASO DI MORTE

La prestazione in caso di morte sarà il valore massimo fra:

- il minimo garantito, rappresentato dalla somma complessiva dei premi, moltiplicata per il tasso indicato dal Contraente nella proposta (tra un minimo dell'1% ed un massimo del 100%);

e

- la posizione individuale maturata fino a quel momento, in funzione dei premi versati, più l'1% della somma complessiva dei premi.

Il valore della polizza verrà determinato con modalità analoghe a quelle previste per l'ipotesi di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza. Nel caso di riscatto parziale il minimo garantito in caso di morte sarà automaticamente ridotta ad un massimo del 10% della somma complessiva dei premi. Nel caso di prolungamento del contratto senza ulteriore versamento di premi il minimo garantito sarà pari allo zero per cento. Sarà quindi riconosciuto solamente il valore maturato in quel momento nella polizza.

##### • Limiti Assuntivi

La ASPECTA si riserva il diritto di richiedere i seguenti ulteriori accertamenti sanitari nel caso in cui il minimo garantito per il caso di morte sia:

- Età dell'Assicurando all'entrata inferiore anni 50:
- il minimo garantito per il caso di morte inferiore o uguale a € 200.000,00: compilazione del questionario medico presente in proposta;
  - il minimo garantito per il caso di morte superiore a € 200.000,00 e inferiore o uguale a € 300.000,00: questionario medico in proposta; compilazione da parte del medico curante del Rapporto di Visita Medica, su modulo fornito dalla ASPECTA;
  - il minimo garantito per il caso di morte superiore a € 300.000,00 e inferiore o uguale a € 500.000,00: questionario medico in proposta; compilazione da parte del medico curante del Rapporto di Visita Medica, su modulo fornito dalla ASPECTA; elenco di esami medici che verranno specificati dalla ASPECTA;
  - il minimo garantito per il caso di morte superiore a € 500.000,00: questionario medico in proposta; la compilazione da parte del medico curante del Rapporto di Visita Medica, su modulo fornito dalla ASPECTA; elenco di esami medici più ampi che verranno specificati dalla ASPECTA.

Età dell'Assicurando all'entrata uguale o superiore anni 50:

- il minimo garantito per il caso di morte inferiore o uguale a € 150.000,00: compilazione del questionario medico presente in proposta;
- il minimo garantito per il caso di morte superiore a € 150.000,00 e inferiore o uguale a € 200.000,00: questionario medico in proposta; compilazione da parte del medico curante del Rapporto di Visita Medica, su modulo fornito dalla ASPECTA;
- il minimo garantito per il caso di morte superiore a € 200.000,00 e inferiore o uguale a € 300.000,00: questionario medico in proposta; compilazione da parte del medico curante del Rapporto di Visita Medica, su modulo fornito dalla ASPECTA; elenco di esami medici che verranno specificati dalla ASPECTA;
- il minimo garantito per il caso di morte superiore a € 300.000,00: questionario medico in proposta; la compilazione da parte del medico curante del Rapporto di Visita Medica, su modulo fornito dalla ASPECTA; elenco di esami medici più ampi che verranno specificati dalla ASPECTA.

#### • **Determinazione dell'età**

L'età presa in considerazione per determinare l'ammontare della prestazione viene calcolata sottraendo l'anno di nascita dall'anno in corso senza tener conto di giorni e mesi.

#### • **Esclusioni**

La copertura per il caso di morte non opera qualora il decesso dell'Assicurato o del Contraente sia causato da una delle seguenti circostanze:

- suicidio dell'Assicurato o del Contraente nel primo anno di durata della polizza oppure entro un anno dall'incremento del minimo garantito in ca-

- so di morte o dalla ripresa del pagamento dei premi dopo una sospensione od interruzione ai sensi dell'articolo 16 delle Condizioni di Generali di Assicurazione;
- partecipazione dell'Assicurato o del Contraente a reati dolosi;
- partecipazione dell'Assicurato o del Contraente ad azioni di guerra o insurrezioni, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in tal caso la copertura può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal Ministero competente;
- fatto intenzionale del Contraente o dell'Assicurato o di un Beneficiario;
- contaminazione nucleare che mette in pericolo la salute di numerose persone o che sia causa dell'attivazione di misure previste in caso di catastrofe dalle autorità competenti;
- incidente di volo ad eccezione dei voli effettuati, in qualità di passeggero, con vettori abilitati al trasporto pubblico.

---

### **Articolo 12 PRESTAZIONE PENSIONISTICA ASSICURATA NEL PERIODO DI EROGAZIONE**

---

La prestazione pensionistica verrà erogata da ASPECTA tramite:

**HDI Assicurazioni S.p.A. - Società per Azioni con Direzione Generale e Sede Legale in Roma Via Abruzzi n. 10 (00187) - autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8 giugno 1993 C.F. e P.IVA 04349061004, iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 7122/92 del 22/7/92. Iscrizione R.E.A. di Roma 757172 del 16/8/92 - tel. 06 421031 - fax 06 42103900.**

La garanzia consiste nell'impegno di ASPECTA di erogare tramite HDI Assicurazioni S.p.A. all'Assicurato, una volta che questi abbia raggiunto i requisiti per la pensione di anzianità o di vecchiaia previsti dal Decreto, a fronte del pagamento dei premi versati, una prestazione pensionistica di anzianità o vecchiaia in forma di rendita vitalizia, eventualmente riscuotibile in parte anche sotto forma di capitale erogato da ASPECTA.

Nel momento in cui il Cliente raggiunge i requisiti per l'erogazione della prestazione pensionistica, il Cliente stesso invia ad ASPECTA la richiesta e la relativa documentazione comprovante il diritto come da modulo Allegato "Piano pensionistico individuale - Modulo di richiesta delle prestazioni".

ASPECTA controlla la completezza ed esattezza della documentazione e provvede all'erogazione al Cliente dell'eventuale quota in capitale della prestazione totale maturata e contemporaneamente attiva una procedura - di seguito illustrata - di trasmissione di informazioni ad HDI Assicurazioni S.p.A. unitamente alla parte di capitale maturato da trasformare in rendita e non erogato al Cliente.

ASPECTA invierà una lettera al Cliente e per conoscenza ad HDI Assicurazioni S.p.A. comunicando l'avvenuto trasferimento su un conto corrente appositamente predisposto delle riserve (con relativo importo) nonché di tutta la documentazione necessaria.

HDI Assicurazioni S.p.A. ricevuta la documentazione (comprensiva della richiesta del Cliente) ed effettuati tutti i controlli provvede a trasformare il capitale in una rendita (vitalizia, certa o reversibile) immediata a premio unico. Sarà cura di HDI Assicurazioni S.p.A. inviare una lettera al Cliente di conferma dell'attivazione della polizza e della decorrenza della rendita con gli estremi contrattuali e modalità di pagamento. La rendita sarà corrisposta tramite bonifico o assegno.

Alla fine di ogni anno, ASPECTA comunica ad HDI Assicurazioni S.p.A. la riserva matematica delle polizze in scadenza nei successivi tre anni.

La prestazione assicurativa relativa a ciascun premio versato, espressa in forma di capitale costitutivo della rendita, si determina, nella fase di accumulo, sulla base dei premi effettivamente versati, al netto dei caricamenti per le spese trattenuti dalla ASPECTA, investiti in unit del basket-fondo interno scelto dal cliente.

La corrispondente prestazione in rendita si determina moltiplicando le suddette prestazioni assicurate per i relativi coefficienti di conversione riportati nell'Allegato 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

**Tali coefficienti possono essere modificati con riferimento alla componente finanziaria in applicazione di specifiche disposizioni dell'ISVAP ed in funzione di basi demografiche più aggiornate.**

Il capitale liquidato non può superare il 50% della prestazione maturata, come previsto dalla legge.

Il suddetto limite non si applica:

- agli Assicurati trasferiti da fondi pensione o da altre forme pensionistiche individuali che abbiano conservato la qualifica di "vecchi" iscritti ai sensi della normativa sulla previdenza complementare, come risulta da opportuna documentazione prodotta;
- nel caso che l'importo della rendita risulti inferiore all'assegno sociale.

In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza del contratto agli eredi sarà liquidata una prestazione uguale al valore massimo fra:

- (a) il minimo garantito, rappresentato dalla somma complessiva dei premi, moltiplicata per il tasso indicato dal Contraente nella proposta (tra un minimo dell'1% ed un massimo del 100%);

e

- (b) la posizione individuale maturata fino a quel momento, in funzione dei premi versati, più l'1% della somma complessiva dei premi.

Il valore della polizza verrà determinato con modalità analoghe a quelle previste per l'ipotesi di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza.

---

### Articolo 13 TRASFERIMENTO VERSO ALTRE FORME DI PENSIONE

---

Trascorsi tre anni dalla data di effetto della polizza il Contraente ha la facoltà di richiedere che l'intera posizione individuale maturata venga trasferita presso un fondo pensione o presso altra forma pensionistica individuale di cui al Decreto.

Tale termine non si applica nel caso in cui il Contraente intenda trasferire la propria posizione presso un fondo pensione cui acceda a seguito del cambio dell'attività lavorativa.

Entro il termine di sei mesi ASPECTA provvede al versamento presso la forma previdenziale prescelta dell'importo collegato al contratto ridotto del:

- durante il pagamento dei premi: importo fisso di € 100;

- durante il prolungamento senza ulteriore versamento dei premi: importo fisso di € 60.

Nel caso che il Contraente decida di trasferire la propria posizione contrattuale ad altro fondo pensione o forma pensionistica individuale ASPECTA provvederà ad incrementare l'importo del capitale maturato di una cifra corrispondente alla eventuale differenza tra:

1) le spese connesse alla stipula moltiplicate per il seguente fattore di rettifica:

numero di anni e/o frazioni di anno trascorsi dalla data di decorrenza della polizza

1 -

anni complessivi di durata della polizza ed al netto delle quote del loyalty Bonus eventualmente già riconosciute

2) un importo pari al 30% del primo premio annuo.

È necessario che il Contraente sia in regola con i pagamenti dei premi.

---

### Articolo 14 TRASFERIMENTO DA ALTRE FORME PREVIDENZIALI

---

Le posizioni accantonate presso altri fondi pensione o forme pensionistiche individuali di cui al Decreto possono essere trasferite in questo contratto con conseguente applicazione delle Condizioni di Polizza qui previste.

Tale somme concorrono alla determinazione della prestazione alla scadenza ai sensi dell'art. 5 e in caso di morte ai sensi dell'art.11.

---

### Articolo 15 OPZIONI

---

In qualsiasi momento prima della scadenza il Contraente può scegliere una delle seguenti opzioni:

- 1) prolungamento dell'assicurazione senza ulteriore pagamento dei premi non oltre i 5 anni dal raggiungimento dell'età pensionabile, secondo

quanto previsto dal Decreto. In mancanza della richiesta di prolungamento ASPECTA provvederà alla data di scadenza prevista al pagamento della prestazione.

- 2) liquidazione delle prestazioni assicurate sotto forma di capitale; tale prestazione, così come previsto dal Decreto, può essere richiesta per un importo non superiore al cinquanta per cento del valore del capitale della rendita vitalizia di cui all'art.10. Tale limite non sussiste se l'importo annuo della rendita vitalizia risulta inferiore al cinquanta per cento dell'assegno sociale minimo di cui all'art.3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.
- 3) conversione della rendita vitalizia di cui all'art. 7 (opzione A) nelle seguenti tipologie di rendita:
- rendita immediata pagabile in rate posticipate, certa per un minimo di 5 o 10 anni, indipendentemente dall'esistenza in vita dell'Assicurato, e successivamente vitalizia (opzioni B e C);
  - una rendita vitalizia reversibile (opzione D) corrisposta all'Assicurato finché è in vita e successivamente, in misura totale o parziale a scelta dell'Assicurato, alla persona da lui preventivamente designata quale secondo Assicurato.

I coefficienti da applicare in tali casi saranno comunicati da ASPECTA, su richiesta del Contraente, al termine della durata contrattuale.

---

#### **Articolo 16    SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI**

---

Il Contraente potrà sospendere il pagamento del premio oppure ridurlo fino all'importo minimo di cui all'Allegato 4. Questa decisione deve essere comunicata alla ASPECTA che provvederà ad inviare lettera raccomandata di conferma. Nel momento in cui il Contraente riprendesse il pagamento dei premi nel caso siano trascorsi più di sei mesi dalla sospensione, per riattivare la copertura caso morte sarà necessario la sottoscrizione di un nuovo questionario medico e la successiva accettazione da parte della ASPECTA.

In ogni caso, si raccomanda di prendere immediatamente contatto con la ASPECTA in caso di difficoltà impreviste che rendessero eccessivamente oneroso il piano premi pattuito.

---

#### **Articolo 17    RISCATTO PARZIALE**

---

Il contratto è riscattabile parzialmente su richiesta del Contraente dopo che siano trascorsi almeno otto anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione e sia stata pagata almeno un'annualità di premio.

Il riscatto è ammesso esclusivamente nei casi previsti dal Decreto e dalla normativa vigente in materia di previdenza complementare (cioè, ai fini

meramente descrittivi, per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione e per le spese sanitarie per terapie e interventi straordinari).

#### **a) Riscatto parziale**

I costi inerenti al riscatto parziale saranno pari al:

- durante la fase di accumulo: importo fisso € 100;
- nella fase di accumulo senza versamento di premi: importo fisso € 60.

A causa delle implicazioni inerenti la deduzione, si determina che, nel caso di riscatto parziale saranno vendute precedentemente le quote derivanti dalla polizza a premio annuo e successivamente dai trasferimenti da altre Compagnie e dai premi unici aggiuntivi.

Nel caso di riscatto parziale e a causa della problematica della deduzione, si determina che il valore del patrimonio della polizza derivante dalle unit acquisite dai singoli pagamenti dei premi sarà diminuito proporzionalmente fino all'erogazione del riscatto parziale richiesto.

---

#### **Articolo 18    BENEFICIARI**

---

Il Beneficiario della prestazione in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale è l'Assicurato stesso. I beneficiari in caso di morte dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale sono gli eredi.

---

#### **Articolo 19    PAGAMENTI DELLE PRESTAZIONI**

---

Al verificarsi degli eventi previsti dal contratto l'avente diritto dovrà sottoscrivere la relativa domanda sugli appositi moduli disponibili presso ASPECTA o presso i suoi Agenti e consegnare la documentazione necessaria specificata nell'Allegato 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Per casi particolari o per intervenute modifiche normative in materia l'ASPECTA o HDI Assicurazioni S.p.A. si riservano di richiedere agli interessati ulteriore documentazione in considerazione di specifiche esigenze istruttorie. Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento l'ASPECTA mette a disposizione la somma dovuta entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'ultimo documento utile per la liquidazione stessa, dietro consegna dell'originale di polizza e degli eventuali atti di variazione contrattuale. Decorso tale termine l'ASPECTA è tenuta, sino all'adempimento dell'obbligazione, alla corresponsione degli interessi nella misura del saggio legale. Ogni pagamento in conto capitale viene eseguito presso ASPECTA o presso la residenza del Cliente. Ogni pagamento della rendita verrà effettuato da HDI Assicurazioni S.p.A. secondo le modalità determinate fra HDI e il Cliente.

**Articolo 20 OPERAZIONI DI SWITCH**

A partire dal primo anniversario della data di decorrenza, il Contraente ha la facoltà di disinvestire le quote possedute in un fondo per reinvestirle in un altro (c.d. switch).

La Compagnia si riserva di proporre al Contraente operazioni di switch verso fondi istituiti successivamente alla stipula del presente contratto. In tal caso la Compagnia si obbliga a consegnare l'estratto della Nota Informativa aggiornata a seguito dell'inserimento del nuovo fondo o comparto, unitamente al regolamento di gestione del fondo. Per quanto concerne i costi di tale operazione si rinvia al paragrafo 12.1.2 della Nota Informativa.

Le richieste di trasferimento ricevute dalla ASPECTA entro il giorno 25 di ciascun mese saranno eseguite il primo giorno feriale del mese successivo, mediante liquidazione di quote di Fondo interno ed il contemporaneo investimento di tale importo in quote del Fondo interno indicato dal Contraente, alle quotazioni dell'ultimo giorno del mese precedente all'operazione.

La Compagnia provvederà ad inviare al Contraente una comunicazione con la quale verranno fornite informazioni in merito al numero delle quote rimborsate e di quelle attribuite nonchè ai rispettivi valori unitari del giorno di riferimento.

**Articolo 21 REVOCABILITÀ DELLA PROPOSTA**

La proposta relativa al contratto di assicurazione sulla vita è revocabile in qualunque momento prima della conclusione del contratto, in deroga all'art. 1887 del Codice Civile.

La revoca ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione e si effettua a mezzo di lettera raccomandata AR da inviare a ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A.- Sede secondaria - Piazza della Repubblica 32, 20124 Milano.

Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione l'ASPECTA rimborserà al Contraente a somma da questi eventualmente il premio pagato diminuito dalle spese fissate in 25 euro.

**Articolo 22 RECESSO DEL CONTRATTO**

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso. Il contratto è concluso nel giorno in cui il Contraente ha ricevuto la polizza dall'ASPECTA, ovvero la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte dell'ASPECTA. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione, quale risulta dal timbro postale, da inviare, unitamente alla polizza ed

alla quietanza di premio pagata, esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata AR ad ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A. - Sede secondaria - Piazza della Repubblica 32, 20124 Milano. Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione ASPECTA rimborserà al Contraente la somma da questi corrisposta. In tal caso, la ASPECTA rimborserà al Contraente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, il premio pagato, diminuito della parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto, e dalle spese di emissione fissate in 50 euro.

**Articolo 23 LEGGE REGOLATRICE DEL RAPPORTO E FORO COMPETENTE**

Il presente contratto viene assunto dalla ASPECTA nello Stato Membro della propria sede legale e nel presupposto che il Contraente abbia in Italia il proprio domicilio abituale (o la residenza abituale) ovvero, se persona giuridica, che abbia in Italia la sede cui si riferisce il contratto. In relazione a quanto precede il contratto è regolato dalla legge italiana. Le controversie che dovessero insorgere sull'applicazione del contratto medesimo saranno devolute alla giurisdizione del giudice italiano. Nel caso in cui l'avente diritto alla prestazione sia una persona fisica - Cliente, la competenza spetterà al giudice del luogo di residenza o del domicilio abituale dello stesso.

**Articolo 24 IMPOSTE E TASSE**

Imposte o tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o degli aventi diritto.

ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione.

*Il Rappresentate Generale per l'Italia*  
Franco L. Boffa



## **Allegato 1 - Relativo alla rendita (HDI Assicurazioni S.p.A.)**

### **REGOLAMENTO DEL FONDO BANCOM**

---

#### **Articolo 1 COSTITUZIONE**

---

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della HDI Assicurazioni S.p.A che viene denominata "FONDO BANCOM". Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento del FONDO BANCOM. La gestione del FONDO BANCOM è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26.3.1987 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

---

#### **Articolo 2 CERTIFICAZIONI**

---

La gestione del FONDO BANCOM è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D.Lgs n. 58/98, la quale attesta la rispondenza del FONDO BANCOM al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al seguente art. 3 e la adeguatezza delle attività a fronte degli impegni assunti dalla HDI Assicurazioni S.p.A. sulla base delle riserve matematiche.

---

#### **Articolo 3 DETERMINAZIONE DEL RENDIMENTO**

---

Il rendimento annuo del FONDO BANCOM per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rap-

portando il risultato finanziario del FONDO BANCOM di competenza di quell'esercizio al valore medio del FONDO BANCOM stesso. Per risultato finanziario del FONDO BANCOM si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del FONDO BANCOM - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività del FONDO BANCOM e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel FONDO BANCOM per i beni già proprietà della HDI ASSICURAZIONI S.P.A.. Per valore medio del FONDO BANCOM si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del FONDO BANCOM. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel FONDO BANCOM. Ai fini della determinazione del rendimento annuo del FONDO BANCOM, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre fino al 31 ottobre dell'anno successivo.

---

#### **Articolo 4 MODIFICHE**

---

HDI Assicurazione S.p.A. si riserva di apportare all'art.3, di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

## segue - Allegato 1

## COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DELLA RENDITA

## DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA MATURAZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA

- Titolari di reddito da lavoro o di impresa:
- copia della lettera di accoglimento della domanda di pensione rilasciata dall'Ente di previdenza Obbligatoria;
- Contitolari di reddito da lavoro o di impresa:
- dichiarazione dell'Interessato inerente il compimento dell'età prevista dall'art. 1, comma 20 della Legge 8 agosto 1995, n. 335

Assicurati MASCHI	Assicurati FEMMINE
Età raggiunta dall'Assicurato aumentata di 1 anno per i nati prima del 1942	Età raggiunta dall'Assicurato aumentata di 1 anno per i nati prima del 1944
Età raggiunta dall'Assicurato per i nati tra il 1942 ed il 1951	Età raggiunta dall'Assicurato per i nati tra il 1944 ed il 1950
Età raggiunta dall'Assicurato diminuita di 1 anno per i nati tra il 1952 ed il 1965	Età raggiunta dall'Assicurato diminuita di 1 anno per i nati tra il 1950 ed il 1964
Età raggiunta dall'Assicurato diminuita di 2 anni per i nati dopo il 1965	Età raggiunta dall'Assicurato diminuita di 2 anni per i nati dopo il 1964

## DETERMINAZIONE DELL'ETÀ ASSICURATIVA PER IL CALCOLO DELLE RENDITE

L'età raggiunta dall'Assicurato si calcola ad anni interi ed a mesi compiuti. Se l'età assicurativa non è intera, la rendita annua si ottiene interpolando linearmente fra i valori di rendita relativi alle 2 età intere che la comprendono, ossia aggiungendo al minore dei due valori tanti dodicesimi della differenza rispetto al maggiore, per quanti sono i mesi compiuti dall'Assicurato.

I coefficienti sono calcolati sulla base della speranza di vita desunta dalla tavola di sopravvivenza RG48, distinta per sesso e anno di nascita, elaborata dall'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici tenendo conto delle proiezioni demografiche elaborate dalla Ragioneria Generale dello Stato. La loro determinazione è stata realizzata non tenendo conto di alcun tasso di interesse precontato (il tasso tecnico è conseguentemente pari a zero). Nelle Tabella seguenti sono riportati i coefficienti relativi alle Opzioni A (rendita vitalizia rivalutabile), B (rendita certa 5 anni e successivamente vitalizia) e C (rendita certa 10 anni e successivamente vitalizia). Alla maturazione del diritto alla prestazione in forma di rendita, se richiesto dal Contraente-Assicurato, verranno comunicato anche i corrispondenti coefficienti per l'Opzione D (rendita vitalizia reversibile), determinati in funzione dell'età e sesso del secondo Assicurato, nonché della relativa misura di reversibilità.

segue - Allegato 1

**OPZIONE A: RENDITA VITALIZIA RIVALUTABILE  
PER € 1000 DI CAPITALE DA CONVERTIRE  
(la tabella può essere modificata in caso di variazione delle Basi Demografiche)**

**MASCHI**

Età	Annuale	Semestrale	Trimestrale
50	30.1517	29.8864	29.7004
51	31.0385	30.7585	30.5637
52	31.9772	31.6813	31.4769
53	32.9720	32.6588	32.4441
54	34.0276	33.6954	33.4696
55	35.1489	34.7960	34.5581
56	36.3404	35.9648	35.7135
57	37.6074	37.2068	36.9411
58	38.9575	38.5296	38.2479
59	40.4003	39.9420	39.6431
60	41.9482	41.4564	41.1382
61	43.6098	43.0806	42.7413
62	45.3955	44.8244	44.4616
63	47.3180	46.7004	46.3113
64	49.3917	48.7215	48.3036
65	51.6329	50.9038	50.4533
66	54.0602	53.2649	52.7774
67	56.6954	55.8244	55.2960
68	59.5621	58.6050	58.0299
69	62.6865	61.6314	61.0035
70	66.0991	64.9313	64.2430
71	69.8339	68.5363	67.7791
72	73.9284	72.4811	71.6445
73	78.4258	76.8043	75.8771
74	83.3736	81.5494	80.5172
75	88.8241	86.7641	85.6091

**FEMMINE**

Età	Annuale	Semestrale	Trimestrale
50	26.1890	25.9845	25.8355
51	26.8739	26.6594	26.5043
52	27.5956	27.3704	27.2087
53	28.3572	28.1204	27.9516
54	29.1618	28.9124	28.7360
55	30.0134	29.7503	29.5657
56	30.9158	30.6379	30.4444
57	31.8738	31.5798	31.3765
58	32.8926	32.5807	32.3670
59	33.9777	33.6465	33.4211
60	35.1358	34.7831	34.5453
61	36.3734	35.9971	35.7454
62	37.6986	37.2962	37.0294
63	39.1204	38.6891	38.4056
64	40.6492	40.1857	39.8837
65	42.2971	41.7973	41.4748
66	44.0767	43.5368	43.1913
67	46.0043	45.4186	45.0477
68	48.0982	47.4611	47.0613
69	50.3799	49.6843	49.2519
70	52.8734	52.1107	51.6417
71	55.6068	54.7672	54.2561
72	58.6115	57.6834	57.1239
73	61.9253	60.8943	60.2795
74	65.5910	64.4400	63.7609
75	69.6592	68.3681	67.6142

ESEMPI DI CALCOLO DELLA RENDITA ANNUA ASSICURATA

**Capitale da convertire € 100.000,00**

Sesso dell'Assicurato	Maschile	Femminile
Anno di Nascita dell'Assicurato	1941	1946
Età effettiva raggiunta dall'Assicurato	64 anni e 9 mesi	59 anni e 7 mesi
Correzione dell'età	+ 1	+ 1
Età assicurativa dell'Assicurato	65 anni e 9 mesi	60 anni e 7 mesi
Rateazione della rendita prescelta	annuale	trimestrale
Rendita annua assicurata per € 100.00,00 di capitale	$100.000 / 1000 = 100$ $100 * ((51,6329 + (54,0602 - 51,6329) * 9/12))$ <b>5.345,34</b>	$100.000 / 1000 = 100$ $100 * ((34,5453 + (35,7454 - 34,5453) * 7/12))$ <b>3.524,54</b>

segue - Allegato 1

**OPZIONE B: RENDITA CERTA PER 5 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA  
PER € 1.000 DI CAPITALE DA CONVERTIRE  
(la tabella può essere modificata in caso di variazione delle Basi Demografiche)**

**MASCHI**

Età	Annuale	Semestrale	Trimestrale
50	30.1225	29.8576	29.6719
51	31.0053	30.7259	30.5315
52	31.9393	31.6441	31.4401
53	32.9282	32.6158	32.4017
54	33.9766	33.6453	33.4201
55	35.0892	34.7374	34.5001
56	36.2705	35.8962	35.6458
57	37.5258	37.1268	36.8621
58	38.8623	38.4363	38.1559
59	40.2886	39.8327	39.5351
60	41.8156	41.3268	41.0103
61	43.4512	42.9256	42.5883
62	45.2047	44.6383	44.2780
63	47.0874	46.4753	46.0897
64	49.1113	48.4484	48.0344
65	51.2902	50.5704	50.1248
66	53.6391	52.8552	52.3744
67	56.1744	55.3186	54.7984
68	58.9136	57.9764	57.4119
69	61.8747	60.8454	60.2315
70	65.0771	63.9435	63.2735
71	68.5392	67.2875	66.5544
72	72.2804	70.8938	70.0899
73	76.3184	74.7792	73.8951
74	80.6686	78.9571	77.9824
75	85.3468	83.4390	82.3628

**FEMMINE**

Età	Annuale	Semestrale	Trimestrale
50	26.1779	25.9736	25.8246
51	26.8619	26.6476	26.4926
52	27.5826	27.3575	27.1960
53	28.3429	28.1063	27.9376
54	29.1462	28.8971	28.7208
55	29.9961	29.7333	29.5488
56	30.8965	30.6190	30.4257
57	31.8522	31.5586	31.3555
58	32.8681	32.5567	32.3432
59	33.9496	33.6189	33.3939
60	35.1034	34.7513	34.5138
61	36.3354	35.9598	35.7087
62	37.6537	37.2523	36.9859
63	39.0671	38.6369	38.3540
64	40.5854	40.1233	39.8221
65	42.2199	41.7219	41.4003
66	43.9831	43.4452	43.1010
67	45.8895	45.3067	44.9372
68	47.9561	47.3225	46.9246
69	50.2018	49.5108	49.0810
70	52.6477	51.8912	51.4255
71	55.3171	54.4861	53.9794
72	58.2360	57.3194	56.7659
73	61.4330	60.4178	59.8115
74	64.9401	63.8113	63.1437
75	68.7909	67.5302	66.7927

ESEMPI DI CALCOLO DELLA RENDITA ANNUA ASSICURATA

**Capitale da convertire € 100.000,00**

Sesso dell'Assicurato	Maschile	Femminile
Anno di Nascita dell'Assicurato	1941	1946
Età effettiva raggiunta dall'Assicurato	64 anni e 9 mesi	59 anni e 7 mesi
Correzione dell'età	+ 1	+ 1
Età assicurativa dell'Assicurato	65 anni e 9 mesi	60 anni e 7 mesi
Rateazione della rendita prescelta	annuale	trimestrale
Rendita annua assicurata per € 100.00,00 di capitale	$100.000 / 1000 = 100$ $100 * ((51,2902 + (53,6391 - 51,2902) * 9/12))$ <b>5.305,19</b>	$100.000 / 1000 = 100$ $100 * ((34,5138 + (35,7087 - 34,5138) * 7/12))$ <b>3.521,08</b>

segue - Allegato 1

**OPZIONE C: RENDITA CERTA PER 10 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA  
PER € 1.000 DI CAPITALE DA CONVERTIRE  
(la tabella può essere modificata in caso di variazione delle Basi Demografiche)**

**MASCHI**

Età	Annuale	Semestrale	Trimestrale
50	30.0284	29.7652	29.5804
51	30.8975	30.6199	30.4265
52	31.8148	31.5218	31.3191
53	32.7841	32.4743	32.2616
54	33.8090	33.4809	33.2574
55	34.8935	34.5454	34.3103
56	36.0412	35.6714	35.4234
57	37.2562	36.8627	36.6009
58	38.5441	38.1246	37.8480
59	39.9111	39.4631	39.1702
60	41.3647	40.8856	40.5749
61	42.9098	42.3964	42.0661
62	44.5514	44.0003	43.6487
63	46.2952	45.7026	45.3278
64	48.1466	47.5084	47.1078
65	50.1102	49.4215	48.9932
66	52.1896	51.4456	50.9866
67	54.3865	53.5820	53.0895
68	56.7012	55.8301	55.3015
69	59.1310	58.1872	57.6193
70	61.6698	60.6472	60.0366
71	64.3083	63.2003	62.5442
72	67.0318	65.8324	65.1271
73	69.8197	68.5227	67.7658
74	72.6454	71.2454	70.4344
75	75.4757	73.9694	73.1021

**FEMMINE**

Età	Annuale	Semestrale	Trimestrale
50	26.1460	25.9421	25.7935
51	26.8271	26.6132	26.4586
52	27.5443	27.3199	27.1586
53	28.3006	28.0646	27.8963
54	29.0989	28.8505	28.6747
55	29.9429	29.6810	29.4970
56	30.8362	30.5596	30.3669
57	31.7831	31.4906	31.2882
58	32.7882	32.4782	32.2655
59	33.8564	33.5273	33.3034
60	34.9935	34.6436	34.4073
61	36.2053	35.8323	35.5825
62	37.4983	37.0998	36.8354
63	38.8798	38.4534	38.1729
64	40.3579	39.9006	39.6022
65	41.9410	41.4492	41.1313
66	43.6380	43.1081	42.7685
67	45.4587	44.8861	44.5224
68	47.4129	46.7928	46.4026
69	49.5108	48.8377	48.4179
70	51.7612	51.0287	50.5761
71	54.1718	53.3732	52.8840
72	56.7472	55.8747	55.3455
73	59.4891	58.5343	57.9603
74	62.3916	61.3459	60.7231
75	65.4420	64.2963	63.6197

ESEMPI DI CALCOLO DELLA RENDITA ANNUA ASSICURATA

**Capitale da convertire € 100.000,00**

Sesso dell'Assicurato	Maschile	Femminile
Anno di Nascita dell'Assicurato	1941	1946
Età effettiva raggiunta dall'Assicurato	64 anni e 9 mesi	59 anni e 7 mesi
Correzione dell'età	+ 1	+ 1
Età assicurativa dell'Assicurato	65 anni e 9 mesi	60 anni e 7 mesi
Rateazione della rendita prescelta	annuale	trimestrale
Rendita annua assicurata per € 100.000,00 di capitale	$100.000 / 1000 = 100$ $100 * ((50,1102 + (52,1896 - 50,1102) * 9/12))$ <b>5.166,98</b>	$100.000 / 1000 = 100$ $100 * ((34,4073 + (35,5825 - 34,4073) * 7/12))$ <b>3.509,28</b>

## Allegato 2

### FACSIMILE DI RICHIESTA DELLA PRESTAZIONE

Maturazione dei requisiti per l'accesso alla prestazione pensionistica

Presentata dal Sig./ dalla Sig.ra

Contraente - Assicurato

Beneficiario

Della polizza n°

cod. fisc.

Percentuale del capitale maturato da erogare in un'unica soluzione %  
Tipologia e modalità di erogazione della rendita, al netto dell'eventuale quota da erogare in forma di capitale:

a) vitalizia immediata

b) certa per i primi 5 anni e successivamente vitalizia

c) certa per i primi 10 anni e successivamente vitalizia

d) reversibile per una quota del %

annuale

semestrale

trimestrale

Beneficiario della prestazione (solo per le rendite di cui ai punti a) b) c) e d))

Nome

Cognome

cod. fisc.

Nato a

prov

il

Residente in

Via

ABI

CAB

N. conto corrente

*(le coordinate bancarie sono necessarie alla liquidazione delle prestazioni)*

**Il sottoscritto prende atto che in relazione ai documenti allegati così come previsti dall'art. 19 della nota informativa, la ASPECTA ha, comunque, diritto in considerazione di particolari esigenze istruttorie, a richiedere ulteriore documentazione necessaria a verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento ed a individuare gli aventi diritto.**

**Luogo e data**

**IL RICHIEDENTE**

**Allegato 3****ESEMPIO CON LOYALTY BONUS EROGATO PARI AL 12,5% DEL PREMIO DI PRIMO ANNO**

Rimborso costo una tantum in caso di trasferimento			
Premio 1000,00 €	Durata Contrattuale		
	10 anni	15 anni	20 anni e oltre
Caricamento Iniziale	250	375	500
Anno trasferito	Importo rimborsato		
1	0,00	50,00	175,00
2	0,00	25,00	150,00
3	0,00	0,00	125,00
4	0,00	0,00	100,00
5	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00

**Allegato 4****IMPORTO MINIMO DEI PREMI**

Premio annuo

600 €

Premio unico aggiuntivo

300 €

**Allegato 5****FESTIVITÀ IN LUSSEMBURGO DIVERSE DALLE FESTIVITÀ ITALIANE**

23 Febbraio

Ascensione

Lunedì dopo Pentecoste

23 Giugno Festa Nazionale

2 Novembre

## Allegato 6

## Tassi annuali inerenti alla copertura caso morte

Età	Uomini	Donne	Età
0	0,008790	0,006910	0
1	0,000454	0,000443	1
2	0,000333	0,000302	2
3	0,000252	0,000222	3
4	0,000212	0,000181	4
5	0,000202	0,000151	5
6	0,000202	0,000131	6
7	0,000202	0,000131	7
8	0,000192	0,000111	8
9	0,000192	0,000121	9
10	0,000182	0,000131	10
11	0,000172	0,000141	11
12	0,000212	0,000151	12
13	0,000253	0,000172	13
14	0,000374	0,000192	14
15	0,000547	0,000222	15
16	0,000739	0,000252	16
17	0,000882	0,000283	17
18	0,000984	0,000293	18
19	0,001046	0,000313	19
20	0,001078	0,000313	20
21	0,001130	0,000303	21
22	0,001182	0,000293	22
23	0,001193	0,000314	23
24	0,001205	0,000334	24
25	0,001258	0,000385	25
26	0,001300	0,000415	26
27	0,001363	0,000446	27
28	0,001437	0,000466	28
29	0,001511	0,000497	29
30	0,001544	0,000528	30
31	0,001588	0,000548	31
32	0,001570	0,000569	32
33	0,001531	0,000590	33
34	0,001513	0,000600	34
35	0,001504	0,000631	35
36	0,001496	0,000672	36
37	0,001530	0,000723	37
38	0,001605	0,000775	38
39	0,001649	0,000837	39
40	0,001746	0,000889	40

## Tassi annuali inerenti alla copertura caso morte

<b>Età</b>	<b>Uomini</b>	<b>Donne</b>	<b>Età</b>
41	0,001886	0,000971	41
42	0,002068	0,001054	42
43	0,002251	0,001178	43
44	0,002477	0,001292	44
45	0,002694	0,001427	45
46	0,003020	0,001594	46
47	0,003464	0,001802	47
48	0,003850	0,001971	48
49	0,004229	0,002130	49
50	0,004580	0,002269	50
51	0,004968	0,002461	51
52	0,005481	0,002696	52
53	0,006177	0,002996	53
54	0,006897	0,003277	54
55	0,007774	0,003571	55
56	0,008682	0,003921	56
57	0,009680	0,004339	57
58	0,010807	0,004794	58
59	0,012062	0,005276	59
60	0,013405	0,005734	60
61	0,014859	0,006263	61
62	0,016422	0,006890	62
63	0,018118	0,007649	63
64	0,019987	0,008502	64
65	0,022036	0,009453	65
66	0,024198	0,010464	66
67	0,026280	0,011573	67
68	0,028593	0,012994	68
69	0,031030	0,014596	69
70	0,034232	0,016476	70
71	0,036986	0,018372	71
72	0,040300	0,020427	72
73	0,043755	0,022700	73
74	0,047872	0,025539	74
75	0,052624	0,028895	75

**Allegato 7**

**DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL'IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

DOCUMENTI DA ALLEGARE	PRESTAZIONI				
	Riscatto per cessazione attività lavorativa	Riscatto totale o parziale per specifiche esigenze documentate	Trasferimento	Maturazione dei requisiti per l'accesso alla prestazione pensionistica	Decesso
<b>1 Polizza o dichiarazione di smarrimento della stessa</b>	SI	SI	SI	SI	SI
<b>2 Attestazione della cessazione dell'attività lavorativa, ovvero</b> *Lavoratore dipendente: - dichiarazione del datore di lavoro attestante la risoluzione del rapporto di lavoro; - documento attestante le cause della cessazione del rapporto di lavoro; *Lavoratore autonomo o libero professionista: - atto notorio (reso innanzi alla Cancelleria del Tribunale, ad un Notaio o altro organo deputato a riceverlo) attestante l'avvenuta cessazione dell'attività lavorativa; - documentazione attestante la cessazione dell'attività lavorativa (esempio: copia della ricevuta della chiusura della partita IVA, cancellazione dall'albo professionale, certificato di chiusura fornito dalla Camera di Commercio, ...) *Socio lavoratore di cooperativa: - dichiarazione attestante l'uscita del socio lavoratore dalla cooperativa (esempio: copia della lettera di accettazione del recesso da socio lavoratore della cooperativa, ...).	SI SI SI SI				
<b>3 Attestazione del trasferimento ad altra forma pensionistica</b> *documentazione attestante l'iscrizione ad un Fondo Pensione unitamente alle coordinate bancarie necessario per perfezionare il trasferimento; *estremi del contratto assicurativo sottoscritto ai sensi dell'art. 9-ter del D.Lgs. 124/93 unitamente alle coordinate bancarie necessarie per perfezionare il trasferimento.			SI SI		
<b>4 Attestazione delle spese sostenute per specifiche esigenze documentate</b> *acquisto prima casa per sé o per i figli: - atto notarile attestante che il Contraente-Assicurato o i figli beneficiari non siano proprietari di alcun immobile; - copia dell'atto notarile di acquisto; *interventi per il recupero edilizio della prima casa: - fatturazione dei lavori eseguiti; *spese sanitarie relative ad interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche: - prestazione medica e fatturazione delle spese sostenute.		SI SI SI SI			
<b>5 Documentazione attestante la maturazione dei requisiti di accesso alla prestazione pensionistica</b> *Titolari di reddito da lavoro o di impresa: - copia della lettera di accoglimento della domanda di pensione rilasciata dall'Ente di Previdenza Obbligatoria; *Non titolari di reddito da lavoro o di impresa: - dichiarazione dell'Interessato inerente il compimento dell'età prevista dall'art. 1, comma 20 della Legge 8 agosto 1995, n. 335.				SI SI	
<b>6 Documentazione attestante il decesso del Contraente-Assicurato</b> - atto notorio reso innanzi alla Cancelleria del Tribunale, ad un Notaio o altro organo deputato a riceverlo dal quale risulti la mancanza o l'esistenza di un testamento (in tal caso dovrà essere fornito l'atto notarile di pubblicazione), l'indicazione degli eredi legittimi e la loro età (se vi sono minori dovrà essere consegnata l'autorizzazione del giudice tutelare alla riscossione e reimpiego delle somme); - certificato di morte.					SI SI

I seguenti termini avranno il significato qui di seguito indicato:

**Appendice**

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il Contraente.

**Assicurato**

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

**Beneficiario**

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

**Basket - Fondo Interno**

È un fondo interno della Compagnia, in cui vengono investiti i premi pagati dal Contraente al netto dei costi e delle spese.

**Carenza**

Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avviene in tale periodo la società non corrisponde la prestazione assicurata.

**Caricamenti**

Vedi "Costi".

**Certificato di assicurazione**

È il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

**Cessione, pegno e vincolo**

Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

**Compagnia**

Vedi "Società".

**Composizione della gestione separata**

Informazione sulle principali tipologie di strumen-

ti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

**Conclusione del contratto**

Momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della società. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla società.

**Condizioni di assicurazione**

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

**Condizioni generali**

Clausole di base previste dal contratto di assicurazione, che riguardano gli aspetti generali del contratto quali il pagamento del premio, la decorrenza, la durata. Possono essere integrate da condizioni speciali e particolari.

**Conflitto di interessi**

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della società può collidere con quello del Contraente.

**Contraente**

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.

**Contratto (di assicurazione sulla vita)**

Contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

**Controassicurazione**

Clausola contrattuale che prevede la restituzione dei premi pagati in caso di decesso dell'Assicurato, secondo le modalità precisate nelle condizioni contrattuali.

**Conversione in rendita**

È la possibilità offerta all'Assicurato di scegliere, alla scadenza contrattuale, una rendita in luogo del capitale maturato in polizza.

**Conversione in capitale**

È la possibilità offerta all'Assicurato di scegliere, alla scadenza contrattuale, un capitale in luogo della rendita matura in polizza.

**Costi di emissione**

Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto.

**Costi gravanti sul premio**

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi della società.

**Costi per riscatto**

Penalizzazione applicata dalla società per determinare l'importo netto del valore di riscatto in caso di risoluzione anticipata del contratto richiesta dal Contraente.

**Costo percentuale medio annuo**

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

**COVIP**

È la commissione di vigilanza sui Fondi Pensione.

**Dati storici**

Risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata negli ultimi anni.

**Decorrenza della garanzia**

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

**Decreto**

È il Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Detraibilità fiscale (del premio versato)**

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.

**Differimento (periodo di)**

Nelle polizze che prevedono una prestazione liquidabile a scadenza, periodo che intercorre tra la conclusione del contratto e la liquidazione del capitale o della rendita.

**Diritto proprio (del Beneficiario)**

Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.

**Durata contrattuale**

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

**Durata del pagamento dei premi**

Periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto stesso.

**Esclusioni**

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.

**Estratto conto annuale**

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali rendimenti trattenuti.

**Età assicurativa**

L'età presa in considerazione per determinare l'ammontare della prestazione.

**Fascicolo Informativo**

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- Scheda Sintetica;
- Nota Informativa;
- Condizioni Generali di Assicurazione;
- Regolamento del Fondo;
- Glossario;
- Informativa sul trattamento dei dati personali

**Garanzia principale**

Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la società si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie.

**Gestione separata**

Fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dal rendimento trattenuto deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

**Impignorabilità e insequestrabilità**

Principio secondo cui le somme dovute dalla società al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

**Imposta sostitutiva**

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

**Impresa di assicurazione**

Vedi "società".

**Ipotesi di rendimento**

Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della società.

**ISVAP**

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

**Liquidazione**

Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento Assicurato.

**Nota Informativa**

Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

**Nuovo iscritto**

È il soggetto che alla data del 28 aprile 1993 non risultava già iscritto a forme pensionistiche complementari istituite alla data del 15 novembre 1992.

**Opzione**

È la possibilità di scegliere, al momento di riscuotere le prestazioni, fra diverse tipologie di prestazioni previste dal contratto.

**Pegno**

Vedi "cessione".

**Perfezionamento del contratto**

Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

**Periodo di osservazione**

Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

**Polizza**

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

**Posizione individuale**

È il valore economico della polizza maturato a favore dell'Assicurato a fronte dei premi versati.

**Premio annuo**

Importo che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsto dal contratto di assicurazione.

**Premio rateizzato o frazionato**

Parte del premio complessivo risultante dalla suddivisione di questo in più rate da versare alle scadenze convenute, ad esempio ogni mese o ogni trimestre. Rappresenta un'agevolazione di pagamento offerta al Contraente, a fronte della quale la società può applicare una maggiorazione, ossia i cosiddetti interessi di frazionamento.

**Prescrizione**

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno.

**Prestazione assicurata**

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

**Prestazione minima garantita**

Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.

**Prestito**

Somma che il Contraente può richiedere alla società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto. Le condizioni del prestito sono regolate dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

**Principio di adeguatezza**

Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

**Progetto personalizzato**

Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale Contraente.

**Prolungamento - Prosecuzione volontaria**

Facoltà offerta al Contraente di differire la liquidazione del capitale maturato a scadenza per un numero prefissato di anni.

**Proposta**

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di Proponente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di concludere il contratto.

to di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

**Prospetto annuale della composizione della gestione separata**

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

**Questionario sanitario**

Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell'Assicurato che la società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.

**Quote**

Sono le parti del "Basket-Fondo Interno" dell'ASPECTA che il Contraente acquista attraverso il versamento dei premi.

**Recesso**

Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

**Regolamento della gestione separata**

L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.

**Rendiconto annuale della gestione separata**

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.

**Rendimento trattenuto**

Rendimento finanziario che la società può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.

**Rendimento finanziario**

Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

**Rendimento minimo garantito consolidato**

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. È riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.

**Rendimento minimo garantito medio annuo**

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. È riconosciuto sulle liquidazioni in caso di sinistro e scadenza su polizze al corrente con il pagamento dei premi.

**Rendita immediata certa e poi vitalizia**

Il pagamento immediato di una rendita certa per

un numero prefissato di anni e successivamente di una rendita vitalizia finché l'Assicurato è in vita.

**Rendita vitalizia immediata**

Il pagamento immediato di una rendita vitalizia finché l'Assicurato è in vita.

**Rendita vitalizia immediata reversibile**

Il pagamento immediato di una rendita vitalizia fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una seconda o di più persone finché questa o queste sono in vita.

**Revisionario**

È la persona a cui deve essere pagata la rendita vitalizia in caso di morte del Beneficiario diretto.

**Revoca**

Diritto del Proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

**Riattivazione**

Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi.

**Ricorrenza annuale**

L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

**Riscatto**

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

**Riscatto parziale**

Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.

**Rischio demografico**

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'Assicurato che si ricollega l'impegno della società di erogare la prestazione assicurata.

**Riserva matematica**

Importo che deve essere accantonato dalla società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

**Rivalutazione**

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.

**Scadenza**

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

**Scheda Sintetica**

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la società deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, per consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.

**Sinistro**

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

**Società (di assicurazione)**

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o Impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

**Società di revisione**

Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.

**Sostituto d'imposta**

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

**Sovrappremio**

Maggiorazione di premio richiesta dalla società nel caso in cui l'Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l'Assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).

**Tasso tecnico**

È il tasso di interesse fisso che in alcune forme di

assicurazione viene riconosciuto in via anticipata a favore del Contraente ed utilizzato nella determinazione delle prestazioni contrattualmente previste.

**Tasso minimo garantito**

È il tasso di interesse che, durante l'erogazione della rendita, viene garantito.

**Tasso di riferimento**

È il tasso di interesse che di anno in anno viene complessivamente riconosciuto all'erogazione della rendita attraverso la rivalutazione delle prestazioni. Nelle forme di assicurazione per le quali è utilizzato il tasso tecnico, la rivalutazione della rendita avviene sulla base del tasso di riferimento al netto del tasso tecnico.

**Trasferimento**

È la facoltà del Contraente, trascorsi almeno tre anni dalla conclusione del contratto, di trasferire l'intera posizione individuale verso altre forme pensionistiche previste dal Decreto.

**Valuta di denominazione**

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

**Vecchio iscritto**

È il soggetto che alla data del 28 aprile 1993 risultava già iscritto a forme pensionistiche complementari istituite alla data del 15 novembre 1992.

**Vincolo**

Vedi "cessione".

## INFORMATIVA AI SENSI DEL D.L. 196 DEL 30 GIUGNO 2003

Ai sensi del D.L. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito denominata Legge), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.

### 1. Finalità del trattamento dei dati.

#### Il trattamento

- a) è diretto all'espletamento da parte di ASPECTA Assurance International Luxembourg SA. delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento da parte di ASPECTA Assurance International Luxembourg SA. delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa.

### 2. Modalità del trattamento dei dati.

#### Il trattamento

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto, interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione, distruzione; sicurezza, protezione, comprese accessibilità, confidenzialità, integrità, tutela;
- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare nonché da società di servizi, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento.

### 3. Conferimento dei dati.

#### Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

### 4. Rifiuto di conferimento dei dati.

#### L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nei caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

### 5. Comunicazione dei dati

- a) I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, Banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);
- b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).

### 6. Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

### 7. Trasferimento dei dati all'estero

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

### **8. Diritti dell'interessato**

La Legge conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso ancorché pertinente allo scopo della raccolta; di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto ai fini di

informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; tale diritto è esercitabile gratuitamente.

### **9. Titolare e responsabile del trattamento**

Titolare del trattamento è la ASPECTA Assurance International SA. Con sede in Goldbell 1, 5, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.

Responsabile è il Legale Rappresentante pro tempore. Il Rappresentante Generale in Italia di ASPECTA Assurance international Luxembourg S.A. è Franco L. Boffa.

